

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Conte)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	47
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	53
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	74

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 26.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	76
AGRICOLTURA (XIII)	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	92
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	94

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento
(richiesta dal deputato Conte)

S O M M A R I O

Esame della relazione conclusiva	3
--	---

*Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza
del presidente Giorgio MULÈ.*

La seduta comincia alle 14.35.

Esame della relazione conclusiva.

Giorgio MULÈ, *presidente*, rende comunicazioni alla Commissione in ordine alla relazione conclusiva.

Intervengono i deputati Filiberto ZARATTI (AVS), Stefano VACCARI (PD-IDP), Alessandro COLUCCI ((NM(N-C-U-I)-M, Fabrizio CECCHETTI (LEGA) e Giorgio MULÈ, *presidente*.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame alla riunione già convocata per domani, mercoledì 7 febbraio 2024, alle ore 16.

La seduta termina alle 17.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 14.

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sono state presentate quattro proposte emendative (*vedi allegato*). Avverte, altresì, che sul provvedimento in esame la XIV Commissione ha espresso parere favorevole, il Comitato per la Legislazione, per la conformità ai parametri di cui agli articoli 16-*bis*

e 96-*bis* del Regolamento, ha comunicato di non avere nulla da osservare, mentre la I Commissione è riunita in questo momento per l'espressione del parere e la V Commissione ha comunicato che esprimerà il parere nel corso dell'esame in Assemblea.

Chiede, quindi, se qualcuno dei colleghi intenda intervenire sul complesso degli emendamenti.

Nicola FRATOIANNI (AVS), in premessa, osserva che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo e dal Movimento 5 Stelle hanno l'obiettivo comune di promuovere un dibattito, che è sin qui mancato, sull'approccio adottato sin dal febbraio 2022 rispetto alla guerra di aggressione russa all'Ucraina: al riguardo, osserva che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev è stata giustificata con la necessità di garantire l'equilibrio delle forze in campo ed opporsi alle mire espansioniste di Putin; tuttavia, oggi il conflitto si è trasformato in una guerra di posizione, che produce vittime e distruzione, mantenendo il mondo sull'orlo del disastro nucleare; progressivamente, è scomparsa dall'orizzonte ogni prospettiva di soluzione negoziata del conflitto, dopo gli iniziali tentativi – timidi e infruttuosi – mediati dalla Turchia.

Preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo su tutti e quattro gli emendamenti in esame, ribadisce l'esigenza di ridefinire la strategia di sostegno all'Ucraina, che finora non ha prodotto alcun risultato tangibile in termini di riconquista dei territori occupati dalle forze armate russe.

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) apprezza la scelta del Governo di prorogare la cessione di armamenti all'Ucraina attraverso uno specifico provvedimento normativo, consentendo al Parlamento di poter svolgere su tale tema un approfondito dibattito.

Ritiene che sia giusto proseguire sulla linea di netto e chiaro sostegno all'Ucraina, i cui abitanti stanno subendo una guerra d'invasione e sono i primi ad auspicare che il conflitto cessi quanto prima possibile. Condividendo, dunque, le disposizioni del decreto-legge, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Riccardo RICCIARDI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Fratoianni, esprime profonde riserve sulla linea adottata dall'Unione europea e dal Governo italiano, che considerano ineluttabile il protrarsi del conflitto: a suo avviso, solo il dibattito che si aprirà in vista delle prossime elezioni presidenziali americane potrebbe introdurre nuovi elementi di valutazione nella strategia europea e nazionale. Ritiene altresì inaccettabile accusare di contiguità con il regime di Putin quanti auspicano un rilancio del negoziato politico in luogo del supporto militare a Kiev: al riguardo, osserva che, in termini quantitativi, le Forze armate russe possono contare su risorse – anche in termini di uomini – di gran lunga superiori a quelle ucraine. Ciò comporta il rischio che l'invio di armi a Kiev debba protrarsi a tempo indeterminato, configurando a tutti gli effetti una « guerra per procura » che nuoce agli interessi della stessa Ucraina.

Pertanto, ribadisce l'esigenza di avviare un serio dibattito sulle prospettive del conflitto, impegnando il Governo a promuovere una forte iniziativa diplomatica.

Piero FASSINO (PD-IDP) concorda sulla necessità di un'ampia discussione e, in tal

senso, ritiene opportuno porsi una serie di interrogativi. Quali sono le prospettive rispetto al conflitto, dal momento che sul piano militare ci si trova di fronte a una situazione di stallo? Su quali basi è possibile mettere in campo un'iniziativa diplomatica? La risposta a tali domande deve tenere conto della scelta operata da Putin di anettere i territori occupati, rendendo impossibile l'avvio di un negoziato, se non riconoscendo come definitiva la perdita degli stessi da parte dell'Ucraina. Considera, quindi, giusto insistere nel cercare di avviare un'iniziativa diplomatica, ma mette in guardia sulle difficoltà che derivano dall'individuazione dell'oggetto del negoziato. Conclude osservando che è fondamentale proseguire nel sostegno all'Ucraina dal momento che se i rapporti di forza sul campo dovessero cambiare a favore della Russia, non ci sarebbero più le condizioni per arrivare a un negoziato e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sul provvedimento in esame.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) ringrazia il collega Fassino per avere esposto con chiarezza il complicato quadro della situazione attuale e condivide il concetto che sia insostenibile ipotizzare l'avvio di un negoziato che parta dal presupposto di una mutilazione del territorio ucraino. Preannuncia, quindi, il sostegno del gruppo di Forza Italia al decreto-legge.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO ringrazia i colleghi intervenuti per avere dato vita a un dibattito assai articolato e desidera contribuire fornendo un quadro della situazione sul campo militare. Rileva, innanzitutto, che l'offensiva russa continua sia nel nord del Donbass sia nel sud dell'Ucraina e che, se non proseguisse il sostegno militare da parte dei Paesi dell'Unione europea, l'avanzata russa porterebbe le truppe sovietiche ad oltrepassare la cosiddetta linea di attrito. Considera dunque fondamentale cercare di mantenere invariato lo stato attuale sul campo. Osserva, poi, che non corrisponde al vero l'affermazione che non siano state avviate iniziative parallele all'azione militare. Cita,

ad esempio, il piano di Zelensky in 10 punti per la pace; riferisce anche di alcune forme di dialogo per lo scambio dei prigionieri e, infine, ricorda le iniziative per promuovere l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Evidenzia, poi, che se non sono prevedibili gli sviluppi dell'attuale situazione, è invece certo cosa accadrebbe qualora si decidesse di non continuare a supportare lo sforzo bellico dell'Ucraina, perché non ci sarebbe altra possibilità che la capitolazione della stessa Ucraina. Non è dunque sensato alimentare dubbi sull'utilità della cessione di armi all'Ucraina e condivide pienamente le considerazioni del deputato Fassino sulle basi del negoziato e sottolinea come l'intenzione di Putin sia quella di non fermarsi all'annessione dei territori già occupati.

Giangiaco CALOVINI (FDI, *relatore per la III Commissione*, anche a nome del collega Bicchielli, *relatore per la IV Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giulio TREMONTI, *presidente*, fa presente che si passa ora all'esame delle singole proposte emendative.

Riccardo RICCIARDI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1 e replicando, nel contempo, al collega Fassino, evidenzia che la controffensiva di Kiev non ha prodotto gli esiti sperati: allo stato attuale, dunque, appare assai difficile conseguire l'obiettivo di liberare il Donbass e ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina; in caso di ulteriori cedimenti nella linea difensiva, si prospetta il serio rischio di indebolire ulteriormente la posizione negoziale di Kiev in vista di una possibile trattativa di pace.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per l'apporto costruttivo e dialogante del rappresentante del Governo, replicando al collega Ricciardi sottolinea che il proprio gruppo

ha mantenuto una posizione coerente con la linea espressa da entrambe le forze politiche quando sostenevano il Governo Draghi: pertanto, è il Movimento 5 Stelle che dovrebbe giustificare il proprio radicale cambio di prospettiva. Osserva, inoltre, che proseguire il sostegno militare a Kiev è indispensabile per contenere l'aggressività del regime di Putin, il quale ha pianificato da anni l'invasione dell'Ucraina, potenziando la produzione bellica in misura comparabile con gli *standard* europei. Pertanto, pur condividendo gli auspici di pace richiamati da alcuni colleghi, invita tutti a valutare con realismo gli effetti che una eventuale affermazione dell'imperialismo russo potrebbe avere sugli equilibri del continente europeo.

Nicola FRATOIANNI (AVS) riconosce un fondamento nei ragionamenti dei colleghi Fassino e Quartapelle, tuttavia rimarca come il dibattito che si sta sviluppando abbia a che fare con l'ipocrisia indotta dalla *realpolitik*. Se è vero che l'invio di armi all'Ucraina sta contribuendo a mantenere il conflitto in una situazione di stallo, si domanda perché non si voglia riconoscere il fatto che le iniziative per i negoziati sono mancati anche prima che Putin decidesse l'annessione alla Russia dei territori occupati. Se l'invio delle armi consentisse di arrivare a una rapida pacificazione sarebbe disposto a votare a favore del provvedimento in esame, ma non è così. Appare invece evidente che l'invio di forniture militari servirebbe soltanto a protrarre ancora più a lungo il conflitto. Rimane quindi colpito dal fatto che non ci sia alcuna riflessione su questo aspetto e che, invece, ci si affretti ad affermare che, se non sarà sostenuta l'Ucraina, Putin arriverà fino ai confini con la Polonia. Non ci si rende conto che proseguendo sulla strada di colmare il *gap* delle forze belliche dell'Ucraina rispetto alla Russia si porta il mondo sempre più sull'orlo di una guerra mondiale. Conclude lamentando l'assenza di iniziative per contribuire alla cessazione del conflitto.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) sottolinea che alla base della scelta di conti-

nuare a sostenere militarmente l'Ucraina non c'è solo un calcolo politico, ma anche l'aderenza ai principi dell'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, che sancisce, nel caso di un attacco armato, il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva. A suo avviso, evocare la « guerra per procura » significa non riconoscere l'alto valore morale della resistenza del popolo ucraino, che con il proprio eroismo ha impedito a Putin di marciare su Kiev a far trionfare la sua politica di potenza; in caso di interruzione dei rifornimenti militari, l'Ucraina sarebbe destinata a capitolare, precludendo ogni possibilità di addivenire ad una pace giusta e rispettosa dei suoi legittimi diritti. Tuttavia, condivide l'esigenza di accompagnare il sostegno militare con un più deciso impulso al processo negoziale, coinvolgendo adeguatamente la comunità internazionale e cercando di isolare Putin: in questa chiave, un ruolo decisivo dovrebbe essere giocato dall'Unione europea, che nasce come grande progetto di pace sulle ceneri della seconda guerra mondiale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Riccardo Ricciardi 1.1 e Fratoianni 1.5.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, rimarca come si sia entrati nel terzo anno di guerra e sottolinea che, se è stato giusto aiutare l'Ucraina quando si è trovata nella situazione di doversi difendere dall'invasione russa, oggi la situazione è diversa. Evidenzia anche che inizialmente furono fatti importanti sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Questi, tuttavia, non hanno avuto esito positivo e, successivamente, non sono stati ripetuti. Si rammarica, dunque, che l'Italia non abbia fatto tutto il possibile per cercare di porre fine a questa guerra. Non condivide, quindi, la linea politica che spinge nella direzione di insistere nell'invio di armi all'Ucraina, continuando ad agire sempre nello stesso modo ed auspica che, nonostante le oggettive difficoltà, prevalga il tentativo di trovare una soluzione negoziata.

Piero FASSINO (PD-IDP) ribadisce che per lavorare ad una concreta prospettiva negoziale occorre garantire l'equilibrio delle forze in campo: pertanto, in previsione di un probabile ridimensionamento del sostegno militare assicurato dagli Stati Uniti, l'Unione europea deve confermare e rafforzare il proprio contributo alla resistenza ucraina, in assenza del quale Kiev è destinata a soccombere militarmente e, dunque, ad essere penalizzata in una eventuale trattativa di pace.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) ritiene che, se è innegabile che tutte le forze politiche desiderano la pace, è però evidente che la guerra in Ucraina potrà essere fermata solo se si ferma Putin, poiché non è certo interesse dell'Ucraina prostrarre la guerra. Conviene sul fatto che sia mancata un'azione diplomatica forte dell'Europa e sottolinea come l'Italia debba aumentare gli sforzi diplomatici proprio perché l'attuale contesto geopolitico la vede al centro di una serie di conflitti che rendono instabili le aree di confine dell'Europa. Ribadisce quanto evidenziato dal collega Fassino riguardo l'impossibilità di condurre una trattativa qualora l'Ucraina si trovasse a negoziare da una posizione di inferiorità e preannuncia il voto favorevole sul provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pellegrini 1.2 e Fratoianni 1.6.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che nel frattempo è pervenuto il parere favorevole della I Commissione.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * **1.1.** Riccardo Ricciardi, Pellegrini, Baldino, Conte, Lomuti.
- * **1.5.** Fratoianni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1, concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.

- 1.2.** Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Baldino, Conte, Lomuti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Conseguentemente, l'elenco di cui al precedente periodo deve essere pubblicato integralmente unitamente ai decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- 1.6.** Fratoianni.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e di GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109)

9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e di GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di *media* audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	20
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	22
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. Emendamenti C. 1304, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	16
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Emendamenti C. 1457, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Emendamenti C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Emendamenti testo unificato C. 153 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

C. 1666, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite III e IV, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già approvato dal Senato nel testo originario.

In qualità di relatore, rileva che il provvedimento si compone di due articoli, il primo dei quali, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Ricorda che tale articolo 2-bis ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare – di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di mate-

riali di armamento e di materiali non di armamento. La stessa norma ha stabilito che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

Fa presente che la legge n. 185 del 1990, in deroga alla quale l'articolo 2-bis ha autorizzato la cessione, individua in via generale alcune fattispecie di divieto ad esportare e importare i materiali di armamento ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. I richiamati articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare invece riguardano rispettivamente la cessione a titolo oneroso di materiali e di mezzi suscettibili di alienazione e le relative procedure e la cessione a titolo gratuito di materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso.

Segnala che la proroga di un anno dell'autorizzazione è motivata dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame dalla necessità, per l'Italia, di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali. Evidenzia che, come previsto nel testo, l'autorizzazione è concessa « nei termini e con le modalità » stabilite nella normativa richiamata, e « previo atto di indirizzo delle Camere ». A tale proposito, segnala che nella seduta del 10 gennaio 2024 la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa, ha approvato tre risoluzioni (Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. 6-00079, Braga ed altri n. 6-00080 e Richetti, Faraone, Magi ed altri n. 6-00082) che impegnano il Governo tra l'altro a continuare a sostenere l'Ucraina in tutte le forme, nel rispetto degli impegni assunti. L'impegno al soste-

gno militare è stato rinnovato dal Parlamento, con diverse sfumature, anche con le risoluzioni approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2023. Fa presente che l'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2023, dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 23 gennaio 2023, n. 8.

Sottolinea poi che all'attuazione dell'articolo 1 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente (in tal senso dispone il comma 2) e che nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si precisa a tale proposito che dalla disposizione in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 22 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili sia alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che alla materia « difesa e Forze armate », entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera d) della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, evidenzia che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla VII Commissione sulla proposta di legge C. 836, come modificata nel corso dell'esame da parte della commissione stessa e recante « Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive ».

Fa presente che il testo all'esame del Comitato consta di 8 articoli e mira – stando alla relazione illustrativa – a introdurre nella legislazione strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, tenendo conto che una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare, che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

In particolare, l'articolo 1 della proposta enuncia le finalità e i principi dell'intervento legislativo precisando, al comma 1, che in coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2, 3, secondo comma, 33, ultimo comma e 41 della Costituzione, la proposta prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità. Ai sensi del comma 2 le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive nonché degli enti pubblici di partecipazione popolare sportiva, sono utilizzabili anche dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici. Il comma 3, infine, definisce, ai fini della proposta di legge, le società sportive intendendo riferirsi alle società che hanno quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico.

Il successivo articolo 2 disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e le quote delle società sportive.

Nello specifico, il comma 1 prevede che siano assoggettate a partecipazione popolare sia le società sportive dilettantistiche – nelle quali ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute – che le società sportive professionistiche – in cui l'ente di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 detenga una quota minima dell'uno per cento del capitale nominale. Quanto alle prime, il comma 1-bis precisa che la partecipazione popolare è possibile purché venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza all'interno della società dell'ente di partecipazione popolare sportiva in caso di decisioni di particolare rilevanza e purché lo statuto possieda specifici requisiti (dettati dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2021). Quanto alle società professionistiche, invece, il comma 2 prevede che possano essere assoggettate a partecipazione popolare in presenza di una serie concorrente di condizioni. Si tratta della tutela, anche tramite idonei patti parasociali, della costante presenza dell'ente di partecipazione popolare in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie e della garanzia del diritto dell'ente di partecipazione popolare sportiva di nominare un componente del consiglio di amministrazione qualora possieda una partecipazione di almeno il 30 per cento in azioni o quote del capitale sociale.

Passando ad esaminare l'articolo 3, evidenzia che esso regola gli enti di partecipazione popolare sportiva. In base al comma 1 si tratta di enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, che possono assumere la forma giuridica di società o di associazione, e il cui statuto deve prevedere che: *a)* a ciascun partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva; *b)* siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza; *c)* sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; *d)* sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti. A tale proposito, fa presente che ai numeri 2) e 3) della lettera *d)*, del comma 1, il richiamo alle « attività di interesse generale di cui all'articolo 5 » non appare congruo non figurando nell'articolo 5 tali attività. Andrebbe quindi valutata l'opportunità di sostituire tale richiamo con il riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (cosiddetto codice del Terzo settore) dal quale sembrerebbero essere mutate le ipotesi di distribuzione indiretta di utili. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede che è adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara, rilevata negli ultimi tre anni e determinata in base a criteri elencati dalla proposta di legge.

Sottolinea poi che l'articolo 4 disciplina i requisiti per l'accesso alle agevolazioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che le società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva beneficino delle agevolazioni di cui al successivo articolo 5 in presenza di specifiche condizioni relative alle modalità di ripartizione degli utili, al reinvestimento degli stessi e alla distribuzione delle riserve accantonate. In base al comma 2, il venire meno di una delle condizioni comporta l'inapplicabilità delle agevolazioni. Il comma 3, infine, prevede come ulteriore causa di esclusione dalle agevolazioni, la mancata comunicazione, al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei nominativi dei partecipanti all'ente e di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso.

Il successivo articolo 5 regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, individuando specifiche con-

dizioni. Evidenzia che nella proposta di legge si fa in più punti riferimento alle agevolazioni di cui all'articolo 5, mentre il testo della proposta prevede all'articolo 5 esclusivamente il citato diritto di prelazione.

L'articolo 6 disciplina le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che – in base al comma 1 – vigila sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 e istituisce sezioni specifiche nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il comma 2, poi, prevede che, in caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, il Dipartimento per lo sport provvede d'ufficio alla cancellazione degli enti di partecipazione popolare sportiva dalla relativa sezione del Registro. A mente del comma 3, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 7 osserva che esso disciplina la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di beneficiare delle agevolazioni, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote. Ai sensi del comma 2, per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 8, comma 2, la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso. Decorso tal termine, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. In

base al comma 3, la durata massima dell'incarico è di dodici mesi. Il comma 4, infine, prevede che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta – ai sensi dell'articolo 6 – la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Infine, fa presente che l'articolo 8, comma 1, disciplina l'entrata in vigore della legge dopo un anno dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* mentre il comma 2 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il medesimo termine di un anno, l'adozione del regolamento attuativo della riforma. In particolare, la disposizione rinvia al regolamento per la definizione delle « soglie di incremento delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della presente legge ». In merito, evidenzia che l'articolo 5 della proposta di legge non prevede soglie di incremento delle agevolazioni ma disciplina il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che il provvedimento disciplina la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive intervenendo dunque prevalentemente nella materia « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Evidenzia altresì che l'articolo 6, individuando le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene sulla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 882 recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

Evidenzia che la proposta di legge è composta da 6 articoli, non modificati in sede referente e che l'articolo 1, che reca le finalità dell'intervento normativo, stabilisce al comma 1 che lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le aree interessate. Infine, fa presente che per le finalità sopra indicate, in base al comma 3, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programma con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2, che individua puntualmente i territori delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto

ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge in esame.

L'unico comma dell'articolo 3 dispone che, per le finalità del provvedimento, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: *a)* recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; *b)* manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; *c)* valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; *d)* interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; *e)* attività di studio, informazione e comunicazione; *f)* programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.

Sottolinea che l'articolo 4, per la realizzazione degli interventi sopra descritti, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: *a)* attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; *b)* attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.

Quanto al successivo articolo 5, osserva che la disposizione prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.

Infine, fa presente che l'articolo 6 prevede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili sia alla materia « tutela dei beni culturali, dell'ecosistema e dell'ambiente », demandata alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sia alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente fra lo stesso Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ricorda a tale proposito che, per giurisprudenza costituzionale consolidata, tutela e valorizzazione dei beni culturali corrispondono ad « aree di intervento diversificate » (sentenze nn. 140 del 2015, 26 e 9 del 2004) e che, come richiamato dalla Corte costituzionale, gli articoli 3 e 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione. La prima ricomprende le attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione e si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Nell'ambito della tutela, pertanto, « risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica

dei beni culturali, ma anche l'intervento operativo di protezione e difesa ». La valorizzazione consiste, invece, « nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale » (così la sentenza n. 45 del 2022). In una prospettiva più ampia, già nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula infine una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Emendamenti C. 1304, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, segnala come le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al provvedimento, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Ritiene pertanto possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

Emendamenti C. 1457, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, valutato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone dunque al Comitato di esprimere un nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Emendamenti C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, valutato il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea, nonché l'ulteriore emendamento 27.500 della Commissione, fa presente come le predette proposte non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Emendamenti testo unificato C. 153 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, sottolineando come il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 153 e abb.-A, risulti pienamente compatibile con il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1666, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina;

rilevato che:

il decreto-legge proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;

il richiamato articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

la stessa norma ha stabilito che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

nella seduta del 10 gennaio 2024 la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, ha approvato tre risoluzioni che impegnano il Governo tra l'altro a continuare a sostenere l'Ucraina in tutte le forme, nel rispetto degli impegni assunti;

l'impegno al sostegno militare è stato rinnovato dal Parlamento anche con le risoluzioni approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2023;

l'autorizzazione alla cessione era stata già prorogata, fino al 31 dicembre 2023, dal decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 23 gennaio 2023, n. 8;

considerato che:

la proroga di un anno dell'autorizzazione – con le modalità stabilite nella normativa e previo atto di indirizzo delle Camere – è dettata dalla necessità, per l'Italia, di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della NATO, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del decreto-legge

sono riconducibili sia alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che alla materia « difesa e Forze armate », entrambe demandate alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117,

secondo comma, lettere *a*) e *d*) della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.
C. 836.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 836, nel testo emendato dalla VII Commissione, recante « Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive »;

rilevato che:

la proposta di legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità (articolo 1);

in particolare, il provvedimento disciplina le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, consentendo tale partecipazione tanto nelle società sportive dilettantistiche quanto nelle società sportive professionistiche nel rispetto di specifiche condizioni (articolo 2) e regola gli enti di partecipazione popolare sportiva in quanto enti rappresentativi dei sostenitori della società sportiva (articolo 3);

inoltre, la proposta di legge: disciplina i requisiti per l'accesso delle società sportive partecipate da enti di partecipazione popolare sportiva ad agevolazioni (articolo 4) e regola il diritto di prelazione della società sportiva a partecipazione popolare per l'assegnazione del titolo sportivo nell'ipotesi di perdita per fallimento

o per altre cause previste dall'ordinamento (articolo 5); disciplina i compiti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 6), e la costituzione e l'iscrizione alla sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche degli enti di partecipazione popolare sportiva (articolo 7); prevede che la riforma entri in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale* e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del regolamento attuativo della riforma (articolo 8);

verificato che:

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), relativa al divieto di distribuzione indiretta di utili, figura ai numeri 2) e 4) il rinvio alle « attività di interesse generale di cui all'articolo 5 » e che tale articolo 5 non contiene alcun riferimento a tali attività;

i richiami contenuti in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) « alle agevolazioni di cui all'articolo 5 » non appare congruo in quanto tale articolo reca la disciplina del diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge disciplina la partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, intervenendo dunque prevalentemente nella materia « ordinamento civile », di compe-

tenza esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

il provvedimento, individuando le attività del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, interviene sulla competenza legislativa, sempre esclusiva, dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numeri 2) e 4), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento alle «attività di interesse generale di cui all'articolo 5»;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il richiamo contenuto in più parti della proposta di legge (articoli 4 e 8) «alle agevolazioni di cui all'articolo 5».

ALLEGATO 3

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 882, recante il riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio;

rilevato che:

la proposta di legge è composta da sei articoli: l'articolo 1 determina come proprie finalità la tutela e la promozione del peculiare valore della Magna Grecia; l'articolo 2 contiene l'individuazione geografica dei territori compresi, per ciascuna regione, nell'area denominata Magna Grecia; l'articolo 3 individua le tipologie di interventi per la tutela e lo sviluppo del territorio interessato ammessi al finanziamento; l'articolo 4 dispone l'istituzione di un fondo, per il finanziamento di tali interventi; l'articolo 5 conferisce al Governo il compito di promuovere un'intesa con le regioni, i comuni e gli altri enti interessati affinché la Magna Grecia possa essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; l'articolo 6, reca la norma di copertura finanziaria;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia « tutela dei beni culturali, dell'ecosistema e dell'ambiente », attribuita alla competenza legi-

slativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione) nonché alla materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », di competenza legislativa concorrente fra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

secondo la giurisprudenza costituzionale, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali corrispondono ad « aree di intervento diversificate » (sentenze nn. 140 del 2015, 26 e 9 del 2004), definitivamente precisate dagli articoli 3 e 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

in tale prospettiva, la tutela comprende le attività dirette a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica, anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale;

la valorizzazione consiste, invece, « nelle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche da parte delle persone diversamente abili, nonché nelle attività di promozione e sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale » (si veda fra le più recenti la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2022);

la Corte ha altresì affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a fina-

lità di interesse generale « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e re-

gioni » (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), del <i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF), della Lega Nazionale del Cane (LNDC), della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), dell'associazione Gaia Animali & Ambiente (in videoconferenza), di Legambiente, della Lega anti vivisezione (LAV), di <i>Animal Law Italia</i> , dell'associazione Link-Italia Aps, dell'associazione <i>Volunteers vs Violence</i> Aps, del Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (CADAPA) e dell'organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)	24
Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio (in videoconferenza)	25
Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione Nazionale industria e commercio Carni e bestiame (ASSOCARNI) (in videoconferenza)	25
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e

altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), del *World Wide Fund for Nature* (WWF), della Lega Nazionale del Cane (LNDC), della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), dell'associazione Gaia Animali & Ambiente (in videoconferenza), di Legambiente, della Lega anti vivisezione (LAV), di *Animal Law Italia*, dell'associazione Link-

Italia Aps, dell'associazione *Volunteers vs Violence* Aps, del Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (CADAPA) e dell'Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 12.05.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione Nazionale industria e commercio Carni e bestiame (ASSOCARNI) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Chiede pertanto alla relatrice, onorevole Matone, se sia nelle condizioni di formulare la proposta di parere, al fine di sottoporla alla votazione nella seduta di domani.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, comunica che sono ancora in corso interlocuzioni tra le forze politiche che, per giungere a maturazione, richiedono una tempistica più ampia di quella prospettata dal presidente.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, prendendo atto della richiesta, non essendovi obiezioni, demanda all'Ufficio di presidenza, già previsto per la giornata di domani, la programmazione del seguito dell'esame.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 28 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega.

Essendo ancora in corso le opportune interlocuzioni per la predisposizione della proposta di parere, analogamente a quanto

definito rispetto al provvedimento al precedente punto all'ordine del giorno, non essendovi obiezioni, domanda all'ufficio di presidenza, già previsto per la giornata di

domani, la programmazione del seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Aurelio Insisa, *Jean Monnet Fellow* presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell'Istituto universitario europeo (*Svolgimento e conclusione*) 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 27

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Aurelio Insisa, *Jean Monnet Fellow* presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell'Istituto universitario europeo.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Aurelio INSISA, *Jean Monnet Fellow* presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell'Istituto universitario eu-

ropeo, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Simone BILLI (LEGA), Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), Andrea ORSINI (FI-PPE), in videoconferenza, e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Aurelio INSISA, *Jean Monnet Fellow* presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell'Istituto universitario europeo, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55. alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	30
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	31
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	34
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	41
Sui lavori della Commissione	40

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.40.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali e di società di capitali, nella seduta dello scorso 30 novembre, esprimendo un parere favorevole nel presupposto che l'*iter* del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023. Rammenta, inoltre, che la Commissione Finanze in pari data ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare alcuna modifica al testo.

Fermi restando gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta del 30 novembre scorso, nonché i chiarimenti forniti dal Governo nella medesima seduta, essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023 rav-

visa la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.

Segnala infatti che, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, l'articolo 27 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3, costituiti dalle minori entrate derivanti dall'esenzione dalle imposte di bollo e di registro in relazione alle quote di piccole e medie imprese emesse in regime di dematerializzazione, quantificati in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, fa presente che il predetto accantonamento presenta comunque le occorrenti disponibilità, anche alla luce del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri.

Avverte, inoltre, che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo, segnala che le proposte emendative contenute nel predetto fascicolo non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione dell'emendamento Merola 16.1, il quale, con una norma che si qualifica di natura interpretativa, prevede, tra l'altro, che, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, le medesime società rispondano delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono, ivi incluse quelle di natura tributaria, esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. La proposta emendativa in commento affida, quindi, a un decreto di natura regolamentare il compito di definire le modifiche necessarie per assicurare che i procedimenti di accertamento e riscossione, anche provvisoria, dei tributi realizzi i principi di separazione patrimoniale stabiliti nelle suddette norme. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento

da parte del Governo in ordine agli effetti della citata proposta emendativa sul gettito tributario, anche in considerazione della sua possibile applicazione a procedimenti di accertamento e riscossione già in essere.

Segnala, infine, che è stato presentato in Assemblea l'emendamento 27.500 della Commissione, che aggiorna nei termini prospettati in precedenza la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento a partire dall'anno 2024 e adegua le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria nei termini prospettati in precedenza, imputandola allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al nuovo bilancio triennale 2024-2026.

Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1515, approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 30 novembre 2023;

rilevata l'esigenza di modificare l'articolo 27 al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sia approvato l'emendamento 27.500 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice, convenendo sulla necessità di subordinare l'espressione del parere favorevole sul testo del provvedimento all'approvazione del citato emendamento 27.500 della Commissione, che aggiorna la decorrenza degli oneri da esso derivanti.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, esprime parere contrario sull'emendamento Merola 16.1, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito tributario, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 16.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, anche in considerazione dei rilievi formulati dalla relatrice nella citata seduta dello scorso 30 gennaio in ordine ai profili finanziari del provvedimento, ravvisa la necessità di acquisire sullo stesso una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, concordando sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in discussione, ritiene che per la trasmissione della relazione tecnica si possa ritenere adeguato un termine di sette giorni, in quanto il provvedimento è già all'esame dell'Assemblea. Manifesta, tuttavia, la piena disponibilità della Commissione ad esaminare prontamente il provvedimento, eventualmente già nella giornata di domani, nell'ipotesi in cui la relazione tecnica dovesse nel frattempo essere pervenuta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO confida che le attività istruttorie funzionali alla trasmissione della relazione tecnica possano essere completate in un breve arco di tempo, compatibilmente con l'espletamento delle verifiche cui saranno chiamati i competenti uffici governativi.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) auspica che la relazione tecnica possa essere trasmessa nel più breve tempo possibile, considerato altresì che la proposta di legge in esame risulta iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione. Al fine di agevolare le valutazioni in ordine ai profili finanziari del testo, ritiene che sarebbe auspicabile una puntuale indicazione degli oneri riconducibili a ciascuna disposizione, anche al fine di valutare gli effetti delle modificazioni apportate durante l'esame in sede referente, che ne hanno indubbiamente ampliato l'ambito di applicazione.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma

5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine di sette giorni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

C. 1304, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge, recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, nella seduta dello scorso 28 novembre, esprimendo un parere favorevole nel presupposto che l'*iter* del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023. Rammenta, inoltre, che la Commissione Agricoltura ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente in data 6 dicembre 2023, senza apportare alcuna modificazione al testo.

Essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023, ravvisa la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.

In particolare, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, ricorda che l'articolo 10 prevede l'assegnazione, a decorrere dall'anno 2023, del premio « *De agri cultura* », autorizzando a tal fine la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dal medesimo anno, mentre il successivo articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. In proposito, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri.

Ricorda, infine, che nel parere approvato lo scorso 28 novembre si dava atto che il Ministro dell'economia e delle finanze si doveva intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in assenza di una espressa previsione al riguardo. In proposito, rammenta che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024, con una disposizione di carattere generale, ha ora conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso anno 2024. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1304, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 28 novembre 2023;

rilevato che, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, si pone l'esigenza di modificare l'articolo 10 al fine di prevedere che gli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo decorrano dall'anno 2024, nonché di aggiornare conseguentemente le disposizioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 11,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS) considera quantomeno inopportuno che il Parlamento sia chiamato a esaminare iniziative legislative dai contenuti decisamente vacui, come quella ora all'esame della Commissione o quella istitutiva del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana », di recente approvata dalla Camera dei deputati, nel momento stesso in cui è in corso nel Paese una vigorosa protesta degli operatori del settore agricolo.

Luigi MARATTIN (IV-C-RE), associandosi alle considerazioni espresse dal deputato Grimaldi, stigmatizza la sostanziale inutilità di provvedimenti quali quello ora all'esame della Commissione, peraltro dotato di uno stanziamento finanziario assolutamente irrisorio, rispetto alle ben più rilevanti questioni oggetto dell'ampia protesta messa in atto in questi giorni nel nostro Paese dagli agricoltori. Nel sottolineare ironicamente che al provvedimento in esame sono destinate somme pari a dieci volte quelle stanziare per i premi da attribuire ai « Maestri dell'arte della cucina italiana », censura la tendenza del Legislatore a istituire nuove Giornate nazionali nei più disparati settori e per la promozione delle più varie finalità, che ammontano ormai a un numero forse già superiore a quello dei giorni disponibili in un anno solare.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), convenendo con le argomentazioni critiche svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, considera un vero e proprio insulto alle profonde difficoltà attraversate in questo momento dagli operatori del comparto agricolo l'adozione di provvedimenti come quello ora all'esame della Commissione. Nel preannunciare il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come non appaiono minimamente chiare le modalità attuative del provvedimento stesso, con particolare riferimento sia alle procedure di assegna-

zione del premio « *De agri cultura* », per il quale viene stanziata la somma indistinta di 20.000 euro annui, sia ai soggetti incaricati della valutazione dei singoli progetti presentati.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala, in primo luogo, l'articolo aggiuntivo Zanella 5.01001, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi dominicali e agrari degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

In secondo luogo, segnala l'articolo aggiuntivo Zanella 5.01000, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi dominicali e agrari degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, che siano iscritti all'elenco istituito dall'articolo 5 del provvedimento, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Zanella 3.01000, che prevede che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste approvi il piano di settore per l'agricoltura custode dell'ambiente e del territorio, in attuazione di un insieme di indirizzi tra i quali l'incentivazione dell'organizzazione dei produttori, il

miglioramento delle procedure di tracciabilità del prodotto e dei relativi controlli, la promozione dei consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche, la lotta contro le fitopatologie e la promozione della formazione di figure professionali adeguate.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Zanella 5.01001 e 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Per le medesime ragioni, esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zanella 3.01000. Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere parere contrario sugli articoli aggiuntivi 3.01000, 5.01000 e 5.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.

C. 1457, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto

dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato la proposta di legge in titolo e abbinata, recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni, nella seduta dello scorso 23 novembre, esprimendo in quella sede un parere favorevole nel presupposto che l'*iter* del provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica, si concludesse comunque entro l'esercizio finanziario 2023.

Fa altresì presente che, con riferimento alle eventuali spese derivanti dalla costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter*, il Governo aveva precisato nella medesima seduta che ad esse si potrà provvedere nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al capoverso comma 2-*bis* della medesima lettera *a*), che costituisce un limite massimo di spesa, fermo restando che il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al medesimo capoverso comma 2-*ter* potrà escludere la corresponsione ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché agli storici dell'arte coinvolti nelle attività del medesimo comitato, di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Rammenta, inoltre, che la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento in data 5 dicembre 2023, senza apportare alcuna modificazione al testo.

Essendosi concluso l'esercizio finanziario 2023, ravvisa dunque la necessità di modificare le disposizioni onerose del provvedimento all'esame dell'Assemblea al fine di prevedere che gli oneri da esso derivanti decorrano dall'anno 2024 e adeguare, conseguentemente, le disposizioni che recano la relativa copertura finanziaria.

In particolare, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, ricorda in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*bis*, reca un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023 per il concorso nazionale annuale per laureandi in occasione del Giorno del ricordo, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Segnala, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, istituisce il Fondo per la promozione dei « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli », con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno anni dal 2023 al 2025, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Da ultimo, rileva che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*ter*, reca un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 in favore di enti attivi nel campo delle tematiche oggetto del presente provvedimento, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, fermi restando i chiarimenti già forniti dal Governo nella citata seduta in merito ai profili di quantificazione, segnala in primo luogo che – anche tenendo conto del prospettato differimento al 2024 della decorrenza degli oneri – gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati con finalità di copertura finanziaria recano comunque le occorrenti disponibilità.

Per quanto attiene alla riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, in ordine alla quale nella scorsa seduta il Governo ha

chiarito l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per gli anni dal 2023 al 2025 senza recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, reputa necessario acquisire un'analogo rassicurazione per l'anno 2026.

Ricorda, infine, che nel parere approvato lo scorso 23 novembre si dava atto che il Ministro dell'economia e delle finanze si doveva intendere autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in assenza di una espressa previsione al riguardo. In proposito, rammenta che il comma 30 dell'articolo 20 della legge di bilancio per l'anno 2024 – legge n. 213 del 2023 –, con una disposizione di carattere generale, ha ora conferito al Ministro dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso anno 2024. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare al riguardo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel convenire con il relatore circa l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento nonché la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023, evidenzia altresì l'opportunità – con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter* – di escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi della citata disposizione, nonché di precisare che la consulenza di storici dell'arte di cui si avvarrà il medesimo comitato sarà prestata a titolo gratuito.

Ritiene, inoltre, opportuno introdurre un'analogo previsione normativa anche in rapporto all'ulteriore comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 2, al fine di escludere espressamente la cor-

responsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, impiegate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, sono effettivamente disponibili anche con riferimento all'anno 2026 ed è possibile utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1457, approvato dal Senato della Repubblica, e abb., recante modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nella seduta del 23 novembre 2023;

rilevata l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso 2-*bis*, e lettera *b*), capoversi Art. 2-*bis* e Art. 2-*ter*, nonché la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso comma 2-*ter*, è opportuno escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del comitato tecnico-scientifico, nonché preci-

sare che la consulenza di storici dell'arte di cui si avvarrà il medesimo comitato sarà prestata a titolo gratuito;

è altresì opportuno introdurre un'analoga previsione normativa anche in rapporto all'ulteriore comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, comma 2, al fine di escludere espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 2-*bis*, sono effettivamente disponibili anche con riferimento all'anno 2026 ed è possibile utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024.

Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2024;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-ter, dopo le parole: della consulenza aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-bis, comma 3, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1, sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2-ter, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: anni 2024, 2025 e 2026;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala in primo luogo che le proposte emendative Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3 inseriscono ulteriori enti tra quelli destinatari del finanziamento concesso, nell'importo di 75.000 euro per ciascun beneficiario, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-ter, comma 1, senza tuttavia incrementare in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa a tal fine recata dalla medesima disposizione, che rimane stabilita in 300.000 euro in ragione d'anno. Per tali ragioni, propone di esprimere parere contrario sulle predette proposte emendative Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3, in quanto determinano oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Segnala, inoltre, le proposte emendative Manzi 1.1 e 1.2 nonché Piccolotti 1.1000 e 1.1004, che sono volte ad ampliare il numero dei soggetti e delle istituzioni che partecipano, con propri rappresentanti, ai comitati tecnico-scientifici di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 2-ter, e alla successiva lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che per i partecipanti ai lavori dei predetti comitati tecnico-scientifici sia esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Osserva, inoltre, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Segnala, infine, che è stato presentato in Assemblea l'emendamento 1.500 della Commissione, che si limita a prevedere che il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2-bis, comma 2, sia istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Stante il carattere ordinamentale della modifica

proposta, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 1.1005 e Manzi 1.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre non ha rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ivi incluso l'emendamento 1.500 della Commissione.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria Albano, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.3 e 1.1005, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La seduta termina alle 15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA, indi del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003,

n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Atto n. 108.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che contiene gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta (*vedi allegato*). Nel rinviare per una più approfondita valutazione agli elementi contenuti nella documentazione depositata, fa in particolare presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la previsione di un aggiornamento annuale, anziché triennale, della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta aggravii rispetto alle attività amministrative attualmente svolte e, pertanto, sarà possibile provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa, quindi, che la novella all'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, disposta dall'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame, è volta a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per le modifiche o gli spostamenti di opere e impianti per ragioni di viabilità o per la realizzazione di opere pubbliche, recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali, e pertanto non de-

termina riduzioni di gettito rispetto alle previsioni elaborate a legislazione vigente.

Chiarisce, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che modificano l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, in base alla prassi amministrativa, è già esclusa dal pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003, trattandosi di attività di interesse generale già oggetto di esenzione.

Rileva infine che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modificano l'allegato 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, fermo restando che alle stesse non è prudenzialmente ascritto alcun effetto finanziario, al maggior gettito stimato nella relazione tecnica contribuiscono, oltre all'incremento del contributo da versare per i diritti d'uso dello spettro, i cui effetti sono già indicati nella medesima relazione tecnica, gli introiti derivanti dall'ampliamento della platea di soggetti che sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 1-bis del medesimo allegato, stimati in 112.200 euro annui, nonché gli introiti derivanti dai contributi per i collegamenti in ponte radio di cui all'articolo 2-bis del medesimo allegato, stimati in 500.000 euro annui.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (Atto n. 108);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la previsione di un aggiornamento annuale, anziché triennale, della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non comporta aggravii rispetto alle attività amministrative attualmente svolte e, pertanto, sarà possibile provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la novella all'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, disposta dall'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame, è volta a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che vietano alle pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per le modifiche o gli spostamenti di opere e impianti per ragioni di viabilità o per la realizzazione di opere pubbliche, recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali, e pertanto non determina riduzioni di gettito rispetto alle previsioni elaborate a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che modificano l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, in base alla prassi amministrativa, è già esclusa dal pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25 del medesimo

decreto legislativo n. 259 del 2003, trattandosi di attività di interesse generale già oggetto di esenzione;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), che modificano l'allegato 12 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003, fermo restando che alle stesse non è prudenzialmente ascritto alcun effetto finanziario, al maggior gettito stimato nella relazione tecnica contribuiscono, oltre all'incremento del contributo da versare per i diritti d'uso dello spettro, i cui effetti sono già indicati nella medesima relazione tecnica, gli introiti derivanti dall'ampliamento della platea di soggetti che sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 1-*bis* del medesimo allegato, stimati in 112.200 euro annui, nonché gli introiti derivanti dai contributi per i collegamenti in ponte radio di cui all'articolo 2-*bis* del medesimo allegato, stimati in 500.000 euro annui;

rilevata l'esigenza, in considerazione dell'ambito applicativo del provvedimento, di riferire la clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 8 all'aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: a carico della finanza pubblica ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sulla programmazione dei lavori relativa all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, rappresenta l'opportunità, condivisa anche dagli altri gruppi di opposizione, di anticipare la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle predette Commissioni, al momento prevista nel pomeriggio della giornata di domani. Tale anticipo sarebbe, a suo avviso, opportuno al fine di poter sottoporre tempestivamente alla Conferenza dei presidenti di gruppo, che dovrebbe riunirsi nel pomeriggio di domani, la probabile richiesta di un differimento del termine per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato per la giornata di lunedì 12 febbraio.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, si riserva di valutare, unitamente al presidente della Commissione Affari costituzionali, la proposta formulata dal deputato Grimaldi.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Atto 108

A P P U N T O

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Iter: Lo schema di decreto in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera in sede consultiva per la seduta del 31 gennaio 2024, reca disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

La Commissione Bilancio, nell'allegato dossier ha rappresentato:

<p>In riferimento ai contenuti del presente schema di decreto, per lo più di carattere ordinamentale, si rileva che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 13, modificano l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, realizzata dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare si specifica che la periodicità di aggiornamento della mappatura è di un anno in luogo dei tre attualmente previsti. A tal riguardo appare opportuno che il Governo assicuri che la maggiore frequenza dell'aggiornamento della mappatura non comporti un aggravio delle attività amministrative attualmente svolte.</p>	<p>L'articolo 1, comma 13, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 relativo alla mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività realizzata dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al riguardo si assicura che la periodicità di aggiornamento prevista annualmente invece che ogni tre anni non comporta alcun aggravio alle attività amministrative attualmente svolte e si rappresenta che tale attività viene svolta nei limiti delle risorse umane e strumentali già assegnate alle amministrazioni competenti e, pertanto, ad invarianza di oneri.</p>
<p>La relazione tecnica, inoltre, non ascrive effetti all'articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che dispone, per le pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti territoriali), il divieto di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti, resi necessari per ragioni di</p>	<p>L'articolo 1, comma 25, modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che dispone per le pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti territoriali), il divieto di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resi necessari per ragioni di viabilità o</p>

<p>viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel decreto: la relazione tecnica chiarisce che la nuova formulazione della disposizione intende escludere anche gli oneri istruttori: al fine di confermare l'assunzione di invarianza della disposizione, andrebbe pertanto confermato che le amministrazioni pubbliche interessate non abbiano scontato previsioni di incasso correlate agli oneri istruttori. In tale ipotesi, infatti, la nuova specificazione inciderebbe su entrate già iscritte nei tendenziali. Sul punto appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo.</p>	<p>di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel decreto. Al riguardo, si chiarisce che la modifica costituisce una mera specificazione della disposizione già vigente ed ha carattere interpretativo essendosi anche la giurisprudenza prevalente già espressa in tal senso (cfr. Corte. Cost. nn. 336/2005; 450/2006; 272/2010; 47/2015; 246/2020; Cons. Stato, Sez. III, 2335/2016; Cass., I, 10 gennaio 2017, n. 283; Cons. Stato 3467/2020; Cons. Stato, Sez. V n. 8247/2021; etc.).</p>
<p>Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta dei diversi tipi di autorizzazione, si rileva che la disposizione stabilisce che l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo. 134, che concerne le attività di radioamatore, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. Si rileva, altresì, che la norma non è considerata dalla relazione tecnica. A tal proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo posto che la disposizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri ove non risulti meramente ricognitiva della prassi amministrativa in essere.</p>	<p>L'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003 recante "tipi di autorizzazione" chiarisce che l'esenzione dal pagamento dei contributi, di cui all'articolo 39 (Sperimentazione) dell'allegato n. 25 per le autorizzazioni temporanee alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione sulle bande di frequenze radioamatoriali, rappresenta una misura volta a incentivare e rendere effettiva le richieste dei radioamatori e delle associazioni di categoria (ARI) di autorizzazioni temporanee orientate verso le nuove tecnologie di telecomunicazione e finalità di pubblico servizio. Al riguardo, si evidenzia che, proprio in ragione delle finalità di interesse generale di tali sperimentazioni che in casi di calamità e contingenze particolari (art. 141) possono portare ad autorizzare speciali collegamenti frequenziali a favore delle stazioni di radioamatore anche oltre i limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, le stesse vengono già rilasciate in esenzione. Pertanto, la disposizione in esame sostanzialmente chiarisce e consolida quanto già di fatto attuato nella prassi amministrativa per cui da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo medesimo, si rileva che la relazione tecnica ritiene che tali modifiche siano suscettibili di determinare maggiori entrate, pari a circa 1.653.210 euro, senza tuttavia esporre i dati e le ipotesi su cui si fonda tale quantificazione. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca informazioni in proposito.</p>	<p>L'articolo 3, comma 1, lettera e), modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo medesimo. Al riguardo, si rappresenta che la stessa è consequenziale al cambio di parametro di occupazione dello spettro derivante non dalla mera somma delle singole occupazioni, anche se sovrapposte (come finora applicato), bensì dall'effettiva occupazione dello spettro. Di conseguenza, a fronte del gettito complessivo, derivante dal pagamento dei contributi per i diritti d'uso, pari attualmente ad euro 1.041.010,00, si stima un gettito complessivo pari ad euro 910.050,00 con conseguente riduzione delle entrate di circa euro 130.960,00. Tale riduzione è compensata dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento del</p>

	<p>contributo previsto “per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso” che da 20 euro passa a 30 euro, producendo complessivamente un maggior gettito idoneo a compensare i minori introiti derivanti dal cambio di parametro legato all’effettiva occupazione dello spettro in luogo di un mero conteggio addizionale che appariva iniquo.</p> <p>Quanto all’art. 2 bis dell’allegato 12, si evidenzia che per i soggetti non in possesso di autorizzazione generale e titolari di diritto d’uso è stimato un introito annuo atteso per l’utilizzo dei ponti di collegamento pari a circa euro 500.000,00.</p> <p>Infine, per quanto concerne la modifica dell’art. 1bis (diritti amministrativi) dell’allegato 12, previsto per gli stessi soggetti, l’introito annuo atteso risulta essere pari ad euro 112.200,00. Si chiarisce, altresì, che tali modifiche si sono rese necessarie al fine di chiarire la previsione normativa che aveva dato adito a numerosi contenzioni promossi dai soggetti interessati.</p>
<p>Si fa presente che l’articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, volta a prevedere che dall’attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In proposito, considerando l’ambito applicativo del provvedimento, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva l’esigenza di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.</p>	<p>Non vi sono osservazioni alla modifica richiesta</p>

Roma, 30 gennaio 2024

DD/APPUNTO Atto 108.Camera

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	44
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

COMITATO DEI NOVE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato	45
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Antonio PEPE, *membro della segreteria nazionale della FILTCTEM CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono altresì una relazione sui temi oggetto dell'audizione, intervenendo da remoto, Ignazio GANGA, *segretario confederale della CISL*, Maciej KUMOR, *funzionario della UIL* e Fiovo BITTI, *dirigente sindacale dell'UGL*.

Interviene quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, Marco OSNATO (FDI), cui replicano Antonio PEPE, *membro della segreteria nazionale della FILTCTEM CGIL*, nonché, intervenendo da remoto, Ignazio GANGA, *segretario confederale della CISL*, Maciej KUMOR, *funzionario della UIL*, e Fiovo BITTI, *dirigente sindacale dell'UGL*.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per gli interventi svolti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Furio TRUZZI, *presidente onorario di Assoutenti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti Marco OSNATO (FDI) e Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, cui replica Furio TRUZZI, *presidente onorario di Assoutenti*.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ringrazia il soggetto audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 febbraio 2024.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell'Unione degli universitari, dell'Unione degli Studenti, della Rete degli studenti medi, di Visionary Movement, e di Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, in videoconferenza 46

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457-708-1496-A 46

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell'Unione degli universitari, dell'Unione degli Studenti, della Rete degli studenti medi, di Visionary Movement, e di Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 febbraio 2024.

**Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni.
C. 1457-708-1496-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Puglia nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48
Audizione informale di rappresentanti di Fairwatch nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sbilanciamoci nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Orbetello nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48
Audizione informale di rappresentanti del Comune di Monte Argentario nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Toscana nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48

INTERROGAZIONI:

5-01608 Ghio: Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per assicurare una migliore percorrenza lungo la strada statale SS 586 in gestione ad Anas	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	50
5-01640 Barbagallo: Scelta della variante progettuale alla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula»	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	51
5-01954 Amorese: Messa in sicurezza e ripristino della strada statale 12 del Brennero, con particolare riguardo al tratto da Ponte del Diavolo a Piaggione	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Puglia nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.45.

Audizione informale di rappresentanti di Fairwatch nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sbilanciamoci nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Orbetello nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Con-

sorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Monte Argentario nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 13.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Toscana nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.00 alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente Patty L'ABBATE. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.35.

Patty L'ABBATE, *presidente*, ricorda che, a norma dell'articolo 132 del Regolamento, dopo la risposta del Governo l'interrogante ha facoltà di replicare, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

5-01608 Ghio: Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per assicurare una migliore percor-

renza lungo la strada statale SS 586 in gestione ad Anas.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina GHIO (PD-IDP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta e accoglie con favore la tempistica di attuazione del ripristino della strada statale 586, che dovrebbe essere avviata ad aprile e concludersi entro la fine dell'anno. Al di là dell'intervento specifico, tiene però a sottolineare la centralità del tema del dissesto idrogeologico, soprattutto per le aree interne e per le relative arterie di collegamento come quella oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, infrastrutture di grande importanza per le attività economiche e produttive e per evitare l'isolamento di dette aree. Invita pertanto il Ministero delle infrastrutture a farsi parte attiva con la società Anas affinché venga messa in campo una pianificazione strutturale di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, attraverso investimenti volti alla prevenzione.

5-01640 Barbagallo: Scelta della variante progettuale alla strada statale 115 « Sud Occidentale Sicula ».

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) osserva che la risposta del Sottosegretario Ferrante corrisponde puntualmente alla situazione riportata dalla stampa all'esito dell'incontro tenutosi per la valutazione delle alternative progettuali alla strada statale sud occidentale della Sicilia. Sottolinea che l'atto, come si evince dal penul-

timo capoverso, è volto invece a comprendere se, una volta scelta l'alternativa progettuale, l'intenzione del Governo sia quella di procedere in modo spedito al finanziamento dell'opera in oggetto, che è prioritaria per i siciliani e ormai indifferibile. Non trova invece nella risposta né gli elementi relativi ai tempi di appalto, anche alla luce delle disposizioni del nuovo codice degli appalti, né quelli relativi alle relative coperture finanziarie.

5-01954 Amorese: Messa in sicurezza e ripristino della strada statale 12 del Brennero, con particolare riguardo al tratto da Ponte del Diavolo a Piaggione.

Fabrizio ROSSI (FDI), in accordo con il presentatore, sottoscrive l'atto ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio ROSSI (FDI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea con favore il celere intervento del Ministero volto a risolvere la situazione della strada statale 12 e apprezza in particolare il carattere strategico dell'azione governativa su tale arteria, che, collocandosi in un territorio sottoposto a fenomeni di dissesto, necessita di celeri interventi per la protezione dei cittadini e delle attività economiche del territorio.

Patty L'ABBATE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-01608 Ghio: Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per assicurare una migliore percorrenza lungo la strada statale SS 586 in gestione ad Anas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti, la Società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Occorre premettere che, lungo le infrastrutture stradali di propria competenza, ANAS esercita un continuo controllo attraverso il personale di esercizio ed effettua interventi di manutenzione ordinaria e programmata.

Le eccezionali condizioni meteo avverse che hanno interessato il centro nord d'Italia nel novembre 2023, generate dal transito del ciclone denominato Ciaran, con raffiche di vento e precipitazioni molto intense, hanno innescato lo smottamento della scarpata di monte della strada statale 586 della Valle dell'Aveto al km 55+600 in località Borzonasca.

Conseguentemente, ANAS ha disposto la chiusura al transito del tratto interessato per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'infrastruttura, che si sono concluse il 10 novembre 2023 con la riapertura del tratto, a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

Nella medesima area era già stata programmata ed avviata la messa in sicurezza dell'intero versante a monte del corpo stradale, con un intervento di prima fase per un investimento di circa 500 mila euro.

Contestualmente all'ultimazione dei lavori, prevista entro il prossimo mese di aprile, si provvederà a ripristinare il transito su tutta la carreggiata, senza limitazioni.

L'intervento di seconda fase, per un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro, risulta in corso di progettazione, con previsione di avvio dei lavori entro la fine del corrente anno, nell'ambito di un accordo quadro già contrattualizzato.

Garantisco l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al monitoraggio degli interventi previsti al fine di garantire una costante manutenzione dell'arteria nell'ottica di una mirata prevenzione del dissesto idrogeologico.

ALLEGATO 2

5-01640 Barbagallo: Scelta della variante progettuale alla strada statale 115 « Sud Occidentale Sicula ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Nel mese di settembre 2023 è stato pubblicato il *dossier* di progetto della strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano-Macrolotto 1, dallo svincolo A29 Castelvetrano allo svincolo di Sciacca Ovest incluso.

A partire dal successivo mese di novembre, si sono svolti vari incontri di dibattito pubblico nel corso dei quali sono state presentate le tre differenti alternative progettuali individuate.

Il dibattito, articolato in 6 incontri complessivi, di cui 4 svolti nei comuni interferiti dai tracciati, ha rappresentato un importante confronto aperto e trasparente con il territorio interessato dall'opera pubblica, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, della Regione Siciliana, di *stakeholders* territoriali e di singoli cittadini. Questo coinvolgimento è stato reso possibile grazie ad un'analisi preliminare del contesto territoriale che ha permesso di identificare e di approfondire i principali temi di interesse per l'intervento in questione.

La maggior parte degli attori coinvolti si è espressa favorevolmente sulla realizzazione di una variante alla strada statale 115 nel tratto che coinvolge i comuni di Castelvetrano, Menfi, Sciacca e Sambuca di Sicilia.

Nel merito, sono state discusse le seguenti alternative:

Alternativa 1, che si sviluppa prevalentemente in variante, a nord dell'attuale strada statale 115, e si ricollega nell'ultimo tratto alla strada statale 624 Palermo-Sciacca prevedendone un allargamento a quattro corsie;

Alternativa 2A, che si sviluppa per circa 23,5 km e l'adeguamento con raddoppio a sinistra dell'attuale strada statale 115 Sud Occidentale Sicula;

Alternativa 2B, che ricalca fedelmente l'alternativa 2A dal punto di vista planimetrico ma si discosta nello sviluppo altimetrico, prevedendo l'abbassamento delle livellette per un'altezza pari a 15 metri in corrispondenza dei viadotti Belice e Carboj, e per un'altezza massima di 5 metri per il viadotto Bertolino.

L'Alternativa 1 è risultata la meno preferita, mentre per le altre due si è registrata una preferenza sostanzialmente equivalente.

Gli esiti delle istanze, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito pubblico sono state riportate nella relazione conclusiva sull'andamento dell'intera procedura predisposta dal coordinatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 76 del 2018. La relazione comprende anche la *descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede all'amministrazione aggiudicatrice (...) di prendere posizione nel dossier conclusivo*.

Il 18 gennaio scorso, in un incontro online, è stata presentata dal coordinatore del dibattito pubblico la relazione conclusiva sull'andamento della procedura.

Entro i due mesi successivi, ossia entro la fine di marzo del corrente anno, ANAS presenterà il proprio *dossier* conclusivo, di cui all'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente, tenendo conto degli esiti del *dossier* e individuata la soluzione alternativa preferenziale, potrà essere concluso e approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento.

ALLEGATO 3

5-01954 Amorese: Messa in sicurezza e ripristino della strada statale 12 del Brennero, con particolare riguardo al tratto da Ponte del Diavolo a Piaggione.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento ai quesiti posti, la Società ANAS ha rappresentato quanto segue.

In esito agli eventi franosi che hanno riguardato nel novembre 2023 la strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, sul lato monte tra Piaggione e Schott Italvetto, ANAS è intervenuta per eseguire i lavori necessari per il ripristino del tratto interessato.

Tali interventi sono stati conclusi lo scorso 11 gennaio con il conseguente ripristino della normale viabilità veicolare.

Per quanto attiene ai progetti di messa in sicurezza del corpo stradale dal dissesto idrogeologico, nonché da movimenti franosi delle scarpate e delle opere di sostegno, ANAS ha previsto i seguenti interventi di prossima attuazione:

messa in sicurezza del corpo stradale interessato dal dissesto idrogeologico e di difesa spondale per la regimazione delle acque in alveo del fiume Serchio tra il km 40+000 ed il km 47+000, per un importo di

investimento di circa 5 milioni di euro. L'avvio dei lavori è previsto entro la primavera del corrente anno;

ripristino e consolidamento del corpo stradale a seguito di movimenti franosi delle scarpate e cedimento delle opere di sostegno tra il km 69+500 ed il km 69+000. L'importo di investimento è di circa 1 milione di euro. La relativa progettazione è conclusa e anche l'avvio di questi lavori è previsto entro la primavera del corrente anno.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sensibilizzato ANAS al rispetto del cronoprogramma, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di un'arteria fondamentale per la viabilità di tutta la Mediavalle e la Garfagnana e per garantire la mobilità in sicurezza dei cittadini del territorio, anche in considerazione della strategicità di questa infrastruttura per la vocazione commerciale e turistica dei territori interessati.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Danilo Bazzanella, professore di Crittografia presso il Politecnico di Torino, e di Massimiliano Sala, professore e direttore del Laboratorio di Crittografia presso l'Università di Trento, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108)	53
--	----

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Danilo Bazzanella, professore di Crittografia presso il Politecnico di Torino, e di Massimiliano Sala, professore e direttore del Laboratorio di Crittografia presso l'Università di Trento, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 11.10.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 31 gennaio è proseguito l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8 fino agli identici emendamenti Ghio 8.65 e Ghirra 8.66.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che il rappresentante del Governo non è presente e che risulta dunque opportuna una sospensione della seduta.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.15, è ripresa alle 11.25.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) fa presente che l'emendamento Dara 8.37, volto al riconoscimento dei motociclisti come utenti vulnerabili della strada, approvato nel corso della seduta del 31 gennaio, è sottoscritto da tutti i commissari del gruppo Fratelli d'Italia.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il contenuto degli identici emendamenti Ghio 8.67 e Ghirra 8.68, osservando come l'utilizzo da parte dei velocipedi delle corsie preferenziali permetterebbe la circolazione ciclistica anche in zone dove le piste ciclabili sono assenti, senza pregiudicare in alcun modo la sicurezza.

Valentina GHIO (PD-IDP) afferma di condividere le valutazioni della collega Ghirra. Aggiunge che appunto la fattispecie in esame dimostra come la potestà su tale materia debba essere lasciata ai comuni, che dispongono di una precisa conoscenza della realtà urbana su cui insistono.

Antonino IARIA (M5S) ricorda che il sostegno alla mobilità dolce si traduce in primo luogo nella previsione di un ampio numero di collegamenti percorribili. Quanto

alla possibile obiezione che la promiscuità di utilizzo delle corsie preferenziali sarebbe di intralcio al trasporto pubblico locale, ricorda che il principale intralcio è in realtà rappresentato dagli autoveicoli, il cui numero sarebbe ridotto in caso di aumento delle biciclette.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.67 e Ghirra 8.68.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Roggiani 8.69, di cui sottolinea la rilevanza. Ricorda che a Milano, in occasione di importanti lavori sul ponte della Ghisolfa con conseguente riduzione della carreggiata, il comune era intenzionato ad apporre dei cartelli informativi anche a tutela dei ciclisti. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto tramite una circolare, disponendo che la cartellonistica diversa da quella prevista dal codice della strada non è ammessa. Manifesta preoccupazione per quanto accaduto, specialmente ai fini della tutela della sicurezza stradale, anche perché quanto emanato dal Ministero ha vigore su tutto il territorio nazionale.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI afferma di apprendere in questo momento dell'accaduto. Ritiene comunque che potrebbe trattarsi della norma contenuta nell'articolo 23 del codice della strada, che rimanda poi agli articoli 47 e 49 del regolamento di esecuzione e di attuazione: fonte secondaria dunque, rispetto alla quale un intervento tramite un emendamento alla legge appare esorbitante. Chiede comunque al deputato Casu di fargli avere ulteriori informazioni sull'emanazione di tale circolare, in modo da effettuare le opportune valutazioni sul caso di specie.

Andrea CASU (PD-IDP) risponde che la notizia è recentissima e che appunto per questo è intervenuto immediatamente, in modo da individuare con prontezza delle soluzioni preventive. Si rende disponibile a far avere al Governo tutte le informazioni in suo possesso.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) fa presente al collega Casu che il ponte della Ghisolfa a Milano è notoriamente molto pericoloso e che appunto per questo su di esso non insiste una pista ciclabile, almeno in via ufficiale.

La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 8.69.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio emendamento 8.70, di tenore analogo a quello appena respinto. Esso è volto a tutelare i velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, specialmente sulle strade con limiti di velocità elevati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 8.70 e Bakkali 8.71.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando gli identici emendamenti Ghio 8.73 e Ghirra 8.74, rileva come essi siano sempre volti a tutelare i ciclisti tramite una moderazione del traffico. Osserva come il Ministero non veda forse di buon occhio le zone 30, ma che i dati dimostrano come la moderazione dei limiti di velocità sia della massima importanza ai fini della sicurezza dei ciclisti, anche tramite la costruzione di apposite infrastrutture ad essi dedicate.

Valentina GHIO (PD-IDP) ricorda che una condizione molto importante per tutelare la sicurezza stradale è creare delle aree ove sia possibile ridurre la velocità e che appunto a questo sono volti gli emendamenti in oggetto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.73 e Ghirra 8.74.

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.75.

Illustra quindi il contenuto del proprio emendamento 8.76, volto, tramite un semplice dispositivo tecnologico, a tutelare la sicurezza dei ciclisti negli attraversamenti semaforici.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 8.76.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto del proprio emendamento 8.77, ugualmente volto a tutelare la sicurezza dei ciclisti negli attraversamenti semaforici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 8.77, Barbagallo 8.78 e Pastorella 8.79.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto l'emendamento Traversi 8.80, volto ad ampliare i limiti previsti per una speciale tipologia di mobilità dolce, poco conosciuta ma che sta sempre più prendendo piede: quel del trasporto professionale tramite velocipedi di merci o persone. Si tratta, osserva, di una modalità sempre più diffusa, specialmente per le consegne nell'ultimo miglio o, ad esempio, per portare più bambini alla volta all'asilo. Conclude rilevando che si tratta di una modalità certamente utile nella concretezza della vita quotidiana, che non assume alcuna valenza di ordine politico: chiede dunque o di accantonare l'emendamento o semmai di proporre una riformulazione.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 8.80.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Marchetti 8.81 e Iaria 8.82 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchetti 8.81 e Iaria 8.82, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.83.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 8.86, che introduce nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 143 del codice della strada una specifica volta a fornire maggiore sicurezza ai ciclisti. Sottolinea, quindi, come il ricorso alla

bicicletta come mezzo di trasporto contribuisca anche allo snellimento del traffico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 8.85, Ghirra 8.86, Pastorella 8.87 e Roggiani 8.88.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 8.92, volto a sopprimere la lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, con la quale si modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 145 del codice della strada. Ritiene che la nuova formulazione del citato comma 4-*bis* – con la quale si sostituisce l'obbligo per i conducenti di veicoli di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, con un generico dovere di prestare ad essi particolare attenzione – sia una disposizione che rende incerto ciò che prima era chiaro. Chiede pertanto che l'esame della sua proposta emendativa, così come quello dell'identico emendamento Barbagallo 8.89, venga accantonato, al fine di individuare una formulazione più dettagliata della nuova disposizione.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 8.92, sottolineando come la modifica al codice della strada introdotta dalla lettera f) in discussione peggiori la tutela e le garanzie di sicurezza per i ciclisti e per i pedoni.

Si associa quindi alla richiesta di accantonamento, ritenendo che sia opportuno riflettere sulla necessità di sopprimere tale previsione.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI sottolinea come il tema della precedenza sia una questione particolarmente delicata e proprio per questo essa determina un sistema molto rigido sul concorso di colpa. Nel precisare di esprimersi sulla base della propria esperienza professionale e senza essersi confrontato sulla questione con gli uffici del Ministero, rileva che l'introduzione della previsione della particolare attenzione in luogo dell'obbligo rende meno nitida la norma; ciò può peraltro rilevarsi

un vantaggio per l'utente debole, in quanto non necessariamente la nitidezza della disposizione aiuta nella definizione della responsabilità. Ritiene infatti che il riferimento alla particolare attenzione, anziché all'obbligo, ampli il campo della responsabilità, considerando che in tal modo si grava il soggetto forte dell'onere di dimostrare di avere prestato attenzione; al contrario, in caso di obbligo di dare la precedenza, l'onere della prova è a carico del soggetto debole.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, ritenendo di aggiungere alle precisazioni tecniche del Viceministro una valutazione di carattere politico, sottolinea come la disposizione di cui alla lettera f) in discussione cancelli una previsione introdotta nella scorsa legislatura da quella che lei definisce « la follia PD-Cinque Stelle », che riconosceva il diritto di precedenza ai ciclisti anche nel caso in cui questi uscissero da un luogo privato. Ritiene che sia tale previsione ad essere pericolosa e pertanto ribadisce la volontà politica di respingere l'emendamento in discussione per mantenere la nuova previsione contenuta nel provvedimento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 8.89 e Pastorino 8.92.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 8.93, di cui è cofirmatario, sottolinea come dopo la « grande spiegazione di lungimiranza politica fornita della relatrice » che ha fatto riferimento alle « follie dei 5 Stelle », si potrebbe anche fare riferimento ad un altro partito, « La Casa delle libertà » dove ognuno era libero di fare « quel cacchio che gli pare ».

Salvatore DEIDDA, *presidente*, richiama all'ordine il deputato Iaria, invitandolo ad utilizzare un linguaggio consono.

Antonino IARIA (M5S) fa rilevare come la presidenza non abbia interrotto la relatrice quando ha parlato di « follie » della

precedente legislatura. Non ritiene quindi che sia giusto essere ora ripreso per aver utilizzato dei toni polemici. Sottolinea, quindi, che il suo riferimento alla Casa delle Libertà era inerente all'emendamento, in quanto la citata lettera *f*) in discussione non fornisce alcuna regola precisa. Osserva quindi che se la disposizione introdotta nella scorsa legislatura a cui fa riferimento la relatrice era una follia, l'Esecutivo, con il provvedimento in esame, che non delinea alcuna regola sulla questione, non risolve il problema.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, precisa di aver ripreso il collega Iaria non per aver utilizzato un tono polemico ma perché ha fatto ricorso a parole sconvenienti. Precisa quindi di aver interpretato il termine « follia » utilizzato dalla relatrice come una critica politica. Dà quindi lettura dell'articolo 59 del Regolamento in base al quale se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo. Preso atto quindi che il collega Iaria continua a voler prendere la parola senza essere stato autorizzato, si riserva di informare la Presidenza della Camera di tale comportamento.

Andrea CASU (PD-IDP) invita tutti i colleghi a utilizzare, nel dibattito politico, termini consoni. Sottolinea quindi che anche la parola « follia », sebbene interpretata dalla presidenza come critica politica, può avere un'accezione offensiva. Osserva, infatti, che essa viene utilizzata come sinonimo di pazzia. Nel richiamare l'importanza nell'attuale contesto sociale dei problemi legati alla salute mentale, ritiene che l'aspetto più grave di tutta la situazione è che termini associati a disturbi mentali vengano utilizzati a sproposito per offendere l'avversario. Risulterebbe invece necessaria un'assunzione di responsabilità collettiva, che passa anche attraverso il corretto utilizzo del linguaggio, soprattutto quando si sfiorano aspetti delicati del vivere civile.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, considera scusarsi se qualche collega si possa

essere sentito offeso dalle sue parole. Tuttavia il suo intervento si limitava a fare una critica alla politica posta in essere nella scorsa legislatura dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, mentre il collega Iaria le ha rivolto degli insulti. Evidenzia, quindi, come non siano equiparabili la critica politica a quella di natura personale.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rammenta che, qualora durante un dibattito parlamentare un collega ritenesse di essere stato offeso, questi, al posto di replicare senza chiedere la parola, dovrebbe procedere chiedendo di intervenire per fatto personale. Rammenta, inoltre, che l'articolo 60 del Regolamento prevede che dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il presidente può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Preso atto che nessun altro intende intervenire sull'emendamento Sergio Costa 8.93, lo pone in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.93.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 8.95, che interviene, come il precedente, sul comma 4-*bis* dell'articolo 145 del codice della strada per migliorare le condizioni di sicurezza, prevedendo che i veicoli a motore non possano sorpassare i pedoni e i ciclisti quando questi occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.

Precisa di non condividere le osservazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e dalla relatrice, ritenendo un errore non attribuire, nelle zone pedonali, l'obbligo di precedenza.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI chiede alla deputata Ghirra a quale fattispecie in particolare si riferisca quando parla di sorpasso in zona pedonale. Rileva, infatti, che in tali zone il transito è consentito esclusivamente a veicoli di emergenza e di sicurezza.

Francesca GHIRRA (AVS) precisa di fare riferimento a quanto riportato nel testo del

provvedimento licenziato dall'Esecutivo che parla di veicoli a motore.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI ribadisce che per le zone pedonali vi è già una dettagliata disciplina di preclusione al traffico.

Francesca GHIRRA (AVS) non comprende le perplessità avanzate dal rappresentante del Governo in quanto l'emendamento da lei presentato interviene proprio sull'articolo 8, comma 1, lettera f), del disegno di legge del Governo, che fa riferimento proprio all'ipotesi di veicoli a motore ammessi alla circolazione nelle aree pedonali.

Antonino IARIA (M5S) evidenzia come nella disposizione in discussione si faccia un generico riferimento ai veicoli a motore nelle aree pedonali, senza ulteriori specificazioni, ingenerando in tal modo confusione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 8.94, Ghirra 8.95, Pastorella 8.96 e Roggiani 8.97.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento Sergio Costa 8.98, di cui è cofirmatario, che sopprime la disposizione contenuta nel disegno di legge in base alla quale i conducenti dei veicoli a motore devono dare la precedenza ai velocipedi circolanti sulle corsie ciclabili delimitate da striscia discontinua. Sottolinea infatti come tale previsione possa generare una situazione di pericolo per i ciclisti.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.98.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.99, del quale è primo firmatario, volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge. Si tratta della disposizione che prevede che il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore debba essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità reciproca e dell'in-

gombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e applicando, in caso di violazione, una sanzione amministrativa. Nel ricordare come il Partito democratico abbia sostenuto con vigore la calendarizzazione in Commissione di una specifica proposta di legge in merito, l'A.C. 536 a prima firma del collega Berruto, stigmatizza la formulazione del disegno di legge, evidenziando come l'obbligo della distanza di sicurezza di un metro e mezzo per come formulato sia inapplicabile e foriero di conseguenze paradossali. Critica in particolare l'espressione « ove le condizioni della strada lo consentano », ritenendo che essa sia generica – potendo riguardare la conformazione della strada, la sua luminosità, ma anche l'eventuale presenza di buche – e aperta a imprevedibili interpretazioni. Afferma che il Codice della strada, soprattutto quando alla violazione di un obbligo è connessa una sanzione, non possa essere scritto in modo così generico e invita a chiarire quali siano le condizioni della strada che impongono il rispetto della distanza di un metro e mezzo. Ribadisce la volontà del Partito democratico di introdurre la distanza minima in fase di sorpasso tra veicoli a motore e biciclette, ma esprime netta contrarietà rispetto alla formulazione introdotta, che ritiene produrrà solo caos, risultando nei fatti inapplicabile.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Casu 8.99, condividendo le parole del collega. Conviene in particolare sulla poca chiarezza della lettera g) e sulla conseguente ampia discrezionalità lasciata all'interprete. Propone dunque di accantonare questo emendamento per svolgere sul punto una riflessione più approfondita.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto del fatto che i relatori non sono favorevoli a un accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 8.99.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento Sergio Costa 8.100, volto a sostituire la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 per meglio specificare le condizioni nelle quali è obbligatorio il mantenimento della distanza di sicurezza. Critica la formulazione introdotta dal disegno di legge, che ritiene sia il semplice frutto della volontà di dar seguito a impegni presi con le associazioni dei ciclisti, sperando di poter rivendere politicamente la misura del distanziamento, ma senza valutare sul piano tecnico le difficoltà applicative; ipotizza che la disposizione darà molto lavoro agli avvocati, alla cui categoria appartiene anche il vicesegretario Bignami.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) interviene per stigmatizzare tanto la presentazione dell'emendamento soppressivo Casu 8.99, quanto il contenuto dell'emendamento Sergio Costa 8.100, che a suo dire non chiarisce minimamente il campo d'applicazione del divieto di avvicinamento. Evidenzia infatti come anche l'emendamento utilizzi l'espressione « ove le condizioni della strada lo consentano » e aggiunga che il conducente del veicolo a motore deve valutare « l'esistenza delle condizioni predette ». Conferma la bontà della formulazione utilizzata dal disegno di legge, che cerca di temperare diverse esigenze e ha il pregio di introdurre il principio della distanza di un metro e mezzo, ritenendo che una maggiore chiarezza potrà essere fatta attraverso la normativa esecutiva e l'intervento della giurisprudenza.

Francesca GHIRRA (AVS) conviene sul fatto che l'emendamento Sergio Costa 8.100 riprenda in parte la terminologia del disegno di legge, ma sottolinea come esso contenga anche molte specificazioni volte ad una più piena tutela dei ciclisti, quali la riduzione della velocità, specificazioni assenti nel provvedimento del Governo, che risulta caratterizzato da eccessiva discrezionalità.

Antonino IARIA (M5S), contestando le affermazioni dell'onorevole Caroppo, che aveva criticato l'indeterminatezza dell'e-

mendamento Sergio Costa 8.100, sottolinea come la maggioranza sia palesemente in difficoltà sul tema dell'obbligo di distanza e la invita ad accettare l'accantonamento di uno qualsiasi degli emendamenti riferiti alla lettera g) del comma 1, al fine di poter svolgere ulteriori approfondimenti e giungere a una diversa formulazione. Ritiene che l'accantonamento, anche in considerazione dell'avviato esame della proposta di legge Berruto e delle proposte abbinate – tra le quali sottolinea anche una proposta presentata dal Movimento 5 Stelle – sarebbe un atto di cortesia istituzionale.

Andrea CASU (PD-IDP), rispondendo all'onorevole Caroppo, sottolinea come l'emendamento soppressivo a sua prima firma 8.99 non avesse intenti provocatori o strumentali. Ribadisce infatti che sul tema della tutela dei ciclisti il Partito democratico ha avanzato la sua proposta e ritiene che sia legittimo che la maggioranza non voglia aderire a quella proposta; invita però a non scaricare sui cittadini l'incapacità della politica di disciplinare l'obbligo della distanza di sicurezza, introducendo espressioni come « ove le condizioni della strada lo consentano ». Evidenzia infatti come un obbligo siffatto, di impossibile applicazione, rischia anche di obbligare i comuni virtuosi, che hanno introdotto una segnaletica apposita per invitare a tenere una distanza di un metro e mezzo dai ciclisti, a togliere i cartelli, ritenuti dal Ministero fuorvianti rispetto alle modifiche in corso di introduzione. Conclude affermando che o si introduce l'obbligo, disciplinandone i presupposti in modo chiaro, oppure meglio è non intervenire sul codice della strada, affidandosi invece a campagne informative dei cittadini.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che i relatori sono contrari a un accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.100.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'emendamento Ghio 8.101,

del quale è cofirmatario, volto a sopprimere dall'articolo 8, comma 1, lettera g) del disegno di legge l'espressione « ove le condizioni della strada lo consentano », sottolineando il buon senso di questo intervento. Chiede ai relatori di valutare l'accantonamento di questa proposta emendativa e degli identici emendamenti Traversi 8.102 e Ghirra 8.103.

Francesca GHIRRA (AVS) intervenendo sul suo emendamento 8.103, ribadisce che la formulazione utilizzata sul punto dal disegno di legge non solo non garantisce la sicurezza dei ciclisti, ma darà luogo a serie difficoltà applicative e ad ampio contenzioso.

Antonino IARIA (M5S) intervenendo sull'emendamento Traversi 8.102, del quale è cofirmatario, invita nuovamente i relatori a valutare l'accantonamento di queste proposte, in vista di una riformulazione. Ritiene che sul punto della sicurezza dei ciclisti la politica della maggioranza vada valutata nel suo complesso e ricorda come, se da una parte l'obbligo di rispettare una certa distanza è formulato in modo incerto, accompagnato dall'espressione « ove le condizioni della strada lo consentano », dall'altra il disegno di legge del Governo ha eliminato l'obbligo di precedenza per i ciclisti, sostenendo che fosse una previsione pericolosa per i ciclisti stessi. Sintetizzando questa politica con l'espressione « strada delle libertà », sottolinea come si tratti di misure introdotte solo a scopo elettorale, per « portare a casa » una falsa soluzione per una promessa politica fatta alle associazioni dei ciclisti e delle vittime della strada.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.101, Traversi 8.102 e Ghirra 8.103.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Traversi 8.104, precisando come esso intervenga ugualmente sull'argomento delle distanze, con una specifica tuttavia diversa rispetto a quello appena votato.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 8.104.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Morassut 8.105 e Ghirra 8.106, si rivolge ai relatori ricordando loro che la sicurezza dei ciclisti vuol dire sicurezza stradale *tout court*, visto che i ciclisti rappresentano il 7-8 per cento dei morti complessivi sulle strade e che, mentre il numero complessivo di vittime di incidenti stradali negli ultimi anni è diminuito, da 7000 a 3200 del 2022, i ciclisti vittime di incidenti sono al contrario aumentati. Ciò, aggiunge, è accaduto sia nelle aree urbane che nelle zone isolate di campagna: urge dunque un momento di confronto per fermare quella che definisce una vera e propria strage silenziosa, comprendendo se si tratti di un problema di normativa o di risorse e come il Governo intenda intervenire.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra gli emendamenti in oggetto, volti a consentire in condizioni di sicurezza la circolazione a doppio senso ciclabile lungo le strade a senso unico.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morassut 8.105 e Ghirra 8.106.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Sergio Costa 8.107, facendo presente di avere ritirato altri emendamenti di analogo tenore, presentati con finalità prettamente ostruzionistiche. Rileva tuttavia che tutta la revisione del codice della strada messa in atto in atto da parte della maggioranza è nel senso della confusione: giacché l'emendamento in esame potrebbe avere la conseguenza di aumentarla, osserva polemicamente di aspettarsi che la maggioranza lo approvi compatteamente.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.107.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 19.05.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella parte antimeridiana della seduta.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta odierna è proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, fino all'emendamento Sergio Costa 8.107.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento Sergio Costa 8.108, osservando che, qualora i ciclisti si muovano in gruppo, la disposizione in fila indiana non gli appare l'unica atto a garantire la sicurezza stradale, specialmente in virtù del nuovo obbligo di tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.108.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento Sergio Costa 8.109, relativo alla possibilità per i ciclisti di uscire dalle piste

ciclabili qualora esse non siano correttamente mantenute.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.109.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento Traversi 8.111, attinente ai nuovi velocipedi dedicati al trasporto professionale di merci o persone. Argomenta che la maggioranza è animata da un vero e proprio desiderio di restaurazione rispetto a qualsiasi novità emersa nella circolazione stradale; in particolare, le piste ciclabili come attualmente concepite sono assolutamente inadatte per dimensioni a questo nuovo tipo di velocipedi, pure utilissimi nelle consegne di ultimo miglio.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 8.111.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra gli identici emendamenti Barbagallo 8.112 e Pastorella 8.113, facendo rilevare come fra l'altro essi mantengano la materia della circolazione ciclistica saldamente tra le competenze attribuite agli enti locali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 8.112 e Pastorella 8.113.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Ghio 8.114 e Ghirra 8.115, illustra come essi siano volti a sopprimere il comma 2, che prevede che le condizioni per la realizzazione delle corsie ciclabili siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Argomenta che tale previsione gli sembra del tutto ultra-competenza, chiedendosi anzi perché di tale competenza sia stato investito il Ministero.

Francesca GHIRRA (AVS) afferma che l'articolo 8 è in assoluto il peggiore del provvedimento, giacché disincentiva la mobilità dolce e al tempo stesso toglie in generale competenze ai comuni. La previsione di un decreto ministeriale che stabi-

lisca le condizioni per la realizzazione delle piste ciclabili le appare assai negativa, giacché solo gli enti locali conoscono le effettive condizioni del territorio. In generale, l'impianto normativo introdotto dall'articolo 8 le appare abbia bisogno di un robusto supplemento di riflessione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.114 e Ghirra 8.115.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede la convocazione di un ufficio di presidenza per definire come la Commissione voglia proseguire l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 19.15, è ripresa alle 19.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Pella 8.121 è stato ritirato.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra gli identici emendamenti Ghirra 8.116, Ghio 8.117, Pastorella 8.119 e Pastorino 8.120, facendo presente che sulle caratteristiche delle corsie ciclabili gli enti locali devono avere un particolare potere di intervento, giacché sono appunto loro a disporre di una conoscenza effettiva del territorio.

Valentina GHIO (PD-IDP) osserva che quella recata dagli emendamenti in esame è una modifica minimale, che chiede di acquisire l'intesa della Conferenza unificata anziché un mero parere; essa è tuttavia importante per evitare che vi sia un arresto sul tema della ciclabilità e che si perdano dei finanziamenti per il mancato completamento di numerosi procedimenti. Sottrarre ai comuni la possibilità di pianificare, argomenta, è un errore, perché si tratta di una funzione di primaria importanza.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) dichiara che incidere sulle caratteristiche

delle corsie ciclabili rappresenta un intervento invasivo: cambiare le carte in tavola rappresenta un costo per i comuni e induce uno sconvolgimento nelle abitudini dei cittadini. Vista la forte volontà politica riscontrata da parte della maggioranza, suggerisce un testo di mediazione, consistente nel sostituire la parola « sentita » con l'espressione « sentita con particolare attenzione », alla luce del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana sulla tutela dei pedoni e dei ciclisti nelle aree pedonali.

Antonino IARIA (M5S) afferma polemicamente che la maggioranza vuole cancellare qualsiasi cosa sia stata introdotta nel 2020. Chiede quindi di sottoscrivere gli identici emendamenti in esame. Fa ancora rilevare l'importanza dell'ultimo periodo contenuto nella proposta emendativa, relativo alla definizione di un periodo transitorio. Osserva che, visto che si vogliono modificare abitudini consolidate, un periodo di passaggio appare addirittura indispensabile. Si tratta di un'esigenza in qualche modo avvertita a livello *bipartisan*, propria di tutti gli amministratori locali: come dimostra il fatto che in proposito un emendamento era stato presentato anche dal collega Pella, che lo ha poi ritirato per motivazioni politiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghirra 8.116, Ghio 8.117, Pastorella 8.119 e Pastorino 8.120, nonché l'articolo aggiuntivo Pastorella 8.04.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che il presentatore accede all'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Baldelli 8.015.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pastorella 8.016.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Faraone 8.017.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.018, facendo presente come esso renderebbe più facile e

comprensibile il funzionamento delle rotatorie.

Antonino IARIA (M5S) fa notare come nella sua città, Torino, vi siano ancora molti problemi nel funzionamento delle rotatorie. Osserva come rendere più comprensibile il funzionamento delle rotatorie garantirebbe una maggiore efficienza delle stesse, abbreviando i tempi di ingresso e di utilizzo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 8.018.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Raimondo 8.019, Faraone 8.020, Tosi 8.021, Pastorella 8.022, Ghirra 8.024 e Barbagallo 8.025, degli identici articoli aggiuntivi Fede 8.027 e Barbagallo 8.028, nonché dell'articolo aggiuntivo Marchetti 8.029 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Raimondo 8.019, Faraone 8.020, Tosi 8.021, Pastorella 8.022, Ghirra 8.024, Barbagallo 8.025, Fede 8.027, Barbagallo 8.028 e Marchetti 8.029, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Ghirra 8.026 risulta assorbito dagli identici articoli aggiuntivi testé approvati.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Caroppo, esprime un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Furgiuele 9.03 e sull'emendamento Faraone 11.1, a condizione che sia riformulato in un testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo 9.03.

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Romano 9.04, in quanto un emendamento di analogo tenore sarà discusso nell'ambito dell'esame del decreto-legge recante proroga di termini.

Formula infine un invito al ritiro sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9,

intendendosi altrimenti espresso un parere contrario.

La viceministra Vannia GAVA esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Ouidad BAKKALI (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 9.1, chiedendo ai relatori un supplemento di riflessione. Ricorda che i passaggi a livello causano ancora moltissimi incidenti stradali. Si sta cercando, come noto, di eliminarne il più alto numero possibile, ma ne restano ancora a decine; migliorarne la visibilità, tramite segnalazioni luminose e acustiche, le appare di primaria importanza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bakkali 9.1 e 9.2.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando l'emendamento a sua firma 9.3, sottolinea come l'articolo 9 del provvedimento in esame preveda modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari. Evidenzia tuttavia che il comma 2 dell'articolo 9 dispone che dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il suo gruppo ritiene che l'incuria con cui sono tenuti i passaggi a livello determini spesso gravi incidenti e che sia quindi necessaria la loro messa in sicurezza per evitare il crearsi di situazioni di pericolo. La proposta emendativa in esame stanziava quindi 50 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 per tale finalità.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che la proposta emendativa in discussione sia condivisibile e pertanto dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla medesima.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 9.3.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Faraone 11.1 e ne accetta la riformulazione.

Antonino IARIA (M5S) sottoscrive le proposte emendative in esame, come riformulate dai relatori.

La Commissione, con un'unica votazione, approva l'articolo aggiuntivo Furguele 9.03 e l'emendamento Faraone 11.1, riformulato in un testo identico all'articolo aggiuntivo 9.03 (*vedi allegato*).

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del collega Caroppo, propone l'accantonamento dell'emendamento Vinci 10.1, degli identici emendamenti Vinci 10.3 e Pretto 10.4, degli emendamenti Casu 10.8, Amich 10.11 e 10.12 e Vinci 10.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Iaria 10.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula infine un invito al ritiro sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, intendendosi altrimenti espresso un parere contrario.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 10.2 che recepisce un'istanza avanzata dalla CGIL.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ghirra 10.2 e gli identici emendamenti Barbagallo 10.5, Ghirra 10.6 e Pastorino 10.7.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Furguele 10.9 è stato ritirato.

Antonino IARIA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 10.10 proposta dai relatori, pur rilevando che nel testo del disegno di legge permane l'espressione in lingua inglese « *safety car* ».

La Commissione approva l'emendamento Iaria 10.10, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ciocchetti 10.01 è stato ritirato.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 11, anche a nome della collega Maccanti invita al ritiro degli emendamenti Ghirra 1.2, Furguele 1.3 e Casu 1.4, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bakkali 11.5 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pretto 11.02.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pretto 11.02.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 11.2, relativo ai pannelli a messaggio variabile, che recepisce le osservazioni avanzate dall'ANCI.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 11.2.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che l'emendamento Furguele 11.3 è stato ritirato.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 11.4, volto a stabilire che i segnali a messaggio variabile debbano prevedere in alternanza con i messaggi informativi anche messaggi che indichino il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità. Sottolinea come la cartellonistica a messaggio variabile sia indice di modernità e aiuti dal punto di vista della mobilità. Rileva come gli attuali segnali a messaggio variabile si limitino esclusivamente a dare informazioni circa i divieti, ritenendo che tale comunicazione non consenta a chi guida di comprendere che la ra-

gione per la quale tali limiti sono imposti è quella di favorire la sicurezza. A suo avviso, richiamare il numero di vittime causate dall'eccesso di velocità consentirà ai guidatori di comprendere che rispettare il limite non servirà a evitare una multa bensì che esiste una diretta correlazione tra i limiti di velocità e gli scontri stradali. Ricorda che nel 2022, ultimo anno nel quale sono disponibili statistiche, si sono verificati 165 mila scontri stradali, con una media di 9 vittime al giorno; ogni giorno inoltre 48 pedoni sono investiti sulle strisce pedonali. Sottolinea che oltre al numero delle vittime, si potrebbero evidenziare ulteriori aspetti connessi alla velocità. Rammenta infatti che dagli scontri stradali derivano ingenti danni economici, che sono quantificati in circa 18 miliardi di euro annui, pari all'1 per cento del prodotto interno lordo. Ritiene che oltre al tema del controllo del rispetto delle norme, si debba affrontare anche quello dell'autocontrollo di ciascun guidatore e sottolinea come la corretta condotta dipenda anche dalla consapevolezza.

Con riferimento inoltre a quanto da lui segnalato nella seduta antimeridiana in merito alla vicenda della cartellonistica informativa sul ponte della Ghisolfa a Milano, desidera rivolgere un ringraziamento al ministro Salvini che ha dichiarato la propria disponibilità a affrontare la questione, ritenendo che la decisione del comune di Milano di prevedere una cartellonistica informativa ulteriore sia nella sostanza corretta.

Antonino IARIA (M5S) ritiene che la proposta emendativa in discussione evidenzia elementi interessanti e che una messaggio di tale specie possa far comprendere a chi guida la correlazione tra velocità e incidenti stradali che comportano ingenti vittime e un dispendio di risorse economiche della collettività che potrebbe essere invece impiegate per migliorare la sicurezza stradale. Sottolinea inoltre come gli autovelox non debbano essere considerati uno strumento utile per fare cassa ma un valido deterrente nei confronti degli incidenti. A suo avviso, qualora la proposta emendativa venisse approvata, i cittadini sarebbero maggiormente consapevoli dei rischi connessi alla velocità.

Francesca GHIRRA (AVS) condivide le osservazioni del collega Casu e auspica che i colleghi della maggioranza votino a favore della proposta emendativa in discussione.

Ricorda come le principali cause di incidenti stradali siano riconducibili alla velocità e alla distrazione. Ritiene che una disposizione come quella contenuta nell'emendamento Casu 11.4 possa utilmente richiamare ad una guida prudente.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, pur comprendendo il fine nobile posto alla base dell'emendamento Casu 11.4, sottolinea come i segnali a messaggio variabile devono essere semplici per evitare distrazioni. Ritiene, inoltre, che la mancata espressa previsione non escluda la possibilità di inserire anche tali informazioni.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia il relatore per il chiarimento reso ma ritiene che sia fondamentale collegare le informazioni di prescrizione con quelle relative ai rischi ai quali si potrebbe andare incontro adottando una condotta imprudente. Ritiene infatti che fornire esclusivamente il numero dei morti sulle strade non produrrebbe il medesimo effetto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Casu 11.4 e approva l'emendamento Bakkali 11.5 (*vedi allegato*).

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome del collega Caroppo, propone l'accantonamento degli emendamenti Gaetana Russo 12.3 e Tosi 12.14 e dell'articolo aggiuntivo Morassut 12.05.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pretto 12.4 e Tosi 12.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Formula inoltre un invito al ritiro sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12, intendendosi altrimenti espresso un parere contrario.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 12.2.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la riformulazione degli identici emendamenti Pretto 12.4 e Tosi 12.5 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione degli identici emendamenti Pretto 12.4 e Tosi 12.5.

Antonino IARIA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pretto 12.4, come riformulato, dichiarando il proprio voto favorevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pretto 12.4 e Tosi 12.5, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Flavio TOSI (FI-PPE) ritira l'emendamento a sua firma 12.6.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 12.7 e manifesta la propria sorpresa in merito al parere contrario espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo. Ritiene infatti che la proposta emendativa relativa alla necessità di omologare la lunghezza dei veicoli per il trasporto delle merci su gomma, si riferisca ad un tema già affrontato e in larga parte risolto. Sottolinea inoltre che l'emendamento recepisce un rilievo avanzato da UNRAE. Rilevando come i relatori stiano svolgendo un lavoro puntuale ed attento, chiede quindi di poter avere da loro chiarimenti in merito alle ragioni del parere contrario.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua firma 12.8, identico all'emendamento Iaria 12.7, per sottolineare come non si possano prevedere limiti di tonnellaggio differenti per i veicoli elettrici rispetto a quelli diesel. A suo avviso, infatti,

non è comprensibile una previsione che penalizzi l'elettrico, anche in ragione dello sviluppo che tali tipi di mezzi stanno avendo.

Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia preliminarmente il collega Iaria per aver dato atto del lavoro svolto dai relatori. Precisa, tuttavia, che le identiche proposte emendative in esame si pongono in contrasto con la direttiva europea cosiddetta «masse-dimensioni». Per tale ragione, conferma il parere contrario già espresso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 12.7 e Casu 12.8.

Andrea CASU (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua firma 12.10, comprende che sia facile per la maggioranza giustificare le proprie scelte come esigenze dettate dalle richieste dell'Unione europea. Tuttavia, nutre delle perplessità in merito al fatto che possano essere previste delle penalizzazioni così ingenti per i mezzi elettrici a livello comunitario. Ritiene che qualora invece fossero effettivamente previste tali limitazioni, il Governo dovrebbe chiedere all'Unione europea di intervenire. Chiede, quindi di accantonare l'esame della proposta emendativa.

Antonino IARIA (M5S) condivide il contenuto degli identici emendamenti Pastorella 12.9 e Casu 12.10 e sottolinea come in Italia vi siano diversi operatori del settore che stanno investendo molte risorse e che con l'aumento del tonnellaggio dei mezzi potrebbero essere più efficaci. A suo avviso, infatti, un aumento del tonnellaggio renderebbe anche più appetibile l'investimento nel settore elettrico. Si riserva inoltre di verificare il contenuto delle direttive europee citate dalla relatrice e sottolinea come l'Unione europea abbia chiesto all'Italia anche numerose altre cose sulle quali spera che il Governo manifesti la medesima sensibilità dimostrata per questa materia.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) si riserva di verificare il contenuto della direttiva citata dalla relatrice, rilevando come già con un intervento del 2019 l'Unione europea

si sia mossa nella direzione di aumentare il tonnellaggio dei veicoli elettrici.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorella 12.9 e Casu 12.10, al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sugli stessi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pastorella 12.9 e Casu 12.10.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Iaria 12.11 e Casu 12.12, osserva che il regolamento attuativo dell'articolo 61 del codice della strada non è stato emanato con i giusti parametri. Chiede dunque se la modifica di tali parametri sia demandata a un diverso regolamento, giacché si tratta di un modo per ridurre i mezzi circolanti su gomma. Formula infine ai relatori la richiesta di accantonate gli identici emendamenti in esame.

Andrea CASU (PD-IDP) si associa a quanto appena detto dal collega Iaria. Osserva che il regolamento di attuazione non è stato emanato con i nuovi parametri e auspica che si possa intervenire in proposito, altrimenti si produrrebbe una rilevante difformità tra norme diverse contemporaneamente in vigore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Iaria 12.11 e Casu 12.12.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Faraone 12.13.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, spiega che sull'emendamento Faraone 12.13 è stato formulato un invito al ritiro perché sulla materia si interverrà con la direttiva c.d. patenti.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) ritira l'emendamento Faraone 12.13.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli

articoli aggiuntivi Furguele 12.01 e Amich 12.04.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, anche a nome della collega Maccanti, propone l'accantonamento degli emendamenti Matteoni 13.29 e degli articoli aggiuntivi Tosi 13.02 e Sorte 13.31.

Formula infine un invito al ritiro sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, intendendosi altrimenti espresso un parere contrario.

La viceministra Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti come proposto dai relatori.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), intervenendo sul proprio emendamento soppressivo 13.1, osserva che l'articolo 13 incide in modo pesante sull'autonomia finanziaria dei comuni, già colpiti dai tagli lineari. Dichiara che sembra vi sia una sorta di accanimento del Governo contro gli enti locali, cosa che tanto più lo stupisce essendo la relatrice iscritta al gruppo della Lega, tradizionalmente attenta alle autonomie locali. Conclude sottolineando che le misure contenute all'articolo 13 genereranno inoltre fatalmente una grande quantità di contenzioso.

Francesca GHIRRA (AVS) osserva che l'articolo 13, come altre disposizioni contenute nel provvedimento, sembra un tentativo di colpire le modalità di finanziamento degli enti locali, perché le soste a pagamento sono nella maggior parte dei casi gestite da società dei comuni. Visti anche i tagli lineari operati sui finanziamenti loro diretti, tale competenza dovrebbe a suo avviso essere lasciata all'attribuzione dei comuni stessi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorino 13.1 e Traversi 13.2.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che, a suo avviso, non vi è il numero legale prendendo in considerazione solo i colleghi della maggioranza. Chiede dunque un'interruzione della seduta in orario anticipato rispetto a quanto previsto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, risponde che il numero legale è presente, anche considerando i soli commissari di maggioranza. Dispone quindi una breve sospensione e convoca l'ufficio di presidenza.

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.45.

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che gli identici emendamenti Morassut 13.3 e Ghirra 13.4 intendono evitare una compressione dell'autonomia degli enti locali, che sono gli unici che dispongono delle conoscenze atte a gestire la superficie stradale.

Antonino IARIA (M5S) rileva che sulla materia degli stalli a pagamento devono essere i sindaci a decidere, in quanto eletti dalla popolazione locale. Ricorda che in alcune aree urbane vi è una forte richiesta da parte dei residenti di limitare la sosta selvaggia e non regolamentata, prevedendo delle zone a pagamento. Rammenta che il collega Pella ha sottoscritto numerosi emendamenti in questo senso, ritirandoli poi per motivazioni politiche, in quanto richieste *bipartisan* degli amministratori locali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morassut 13.3 e Ghirra 13.4.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Pella 13.7 è stato ritirato.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Morassut 13.5, Pastorino 13.6 e Pastorella 13.8, si appella ai tanti colleghi che sono stati sindaci, giacché una regolamentazione della materia operata per legge va contro qualsiasi semplificazione burocratica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morassut 13.5, Pastorino 13.6 e Pastorella 13.8.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), illustrando gli identici emendamenti Pastorella 13.9, Morassut 13.10 e Pastorino 13.11, spiega che si tratta di un tentativo di mediazione: visto che vi è la volontà politica di accentrare queste competenze, chiede di procedere con linee guida anziché con decreto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 13.9, Morassut 13.10 e Pastorino 13.11.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra gli identici emendamenti Morassut 13.12 e Ghirra 13.13 volti a evitare che vi sia un intervento dall'alto da parte del Ministero, che non è in condizioni di dettare direttive generali su situazioni estremamente specifiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Morassut 13.12 e Ghirra 13.13 e gli emendamenti Morassut 13.14 e 13.15.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra gli identici emendamenti Pastorella 13.16 e Pastorino 13.17 volti a sopprimere il punto 4) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13. Tale disposizione, argomenta, gli appare viziata dalla presenza del termine « adeguato », di cui non comprende il significato e che apre la strada a un'imponente mole di contenzioso. Chiede in proposito ulteriori chiarimenti ai relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 13.16 e Pastorino 13.17.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra gli identici emendamenti Morassut 13.18 e Ghirra 13.19, volti a mantenere la competenza in oggetto nella sfera di autonomia degli enti locali.

Roberto MORASSUT (PD-IDP) osserva che il principio di adeguatezza è un principio molto importante dell'ordinamento che però non può essere applicato alla materia in oggetto, perché necessiterebbe di essere tradotto da un atto amministrativo. L'accentramento voluto dalla maggioranza può portare a due esiti diversi: o che il Ministero non emani mai il decreto, oppure che il decreto stesso vada a regolamentare situazioni estremamente specifiche. Chiede un'ulteriore riflessione su questo argomento, proponendo ai relatori di accantonare gli emendamenti in discussione.

Antonino IARIA (M5S) avanza polemicamente il sospetto che la finalità riposta dalla maggioranza sia quella di evitare l'irrogazione di multe per divieto di sosta, il tutto a fini elettorali. Ricorda che a Torino interi quartieri hanno richiesto le zone blu proprio allo scopo di regolare meglio il traffico. Il principio di adeguatezza, conclude, non vuol dire adeguarsi a una visione miope ed elettorale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) chiede di sottoscrivere gli identici emendamenti Morassut 13.18 e Ghirra 13.19. Si dichiara quindi d'accordo con i colleghi Morassut e Iaria, osservando che il provvedimento nel suo complesso appare suddiviso in due parti: una che va nella direzione dell'inasprimento delle pene e l'altra, come a fare da contrappeso, che va invece nella direzione suggerita dal collega Iaria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morassut 13.18 e Ghirra 13.19.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento a sua firma 13.20, volto a prevedere una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli, misura che avrebbe la conseguenza di ridurre il numero di automobili in circolazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, osserva che tale facoltà è già attribuita ai

comuni e dunque l'approvazione dell'emendamento appare pleonastica.

Andrea CASU (PD-IDP) giudica la risposta del relatore Caroppo insoddisfacente, perché un conto è che una facoltà sia consentita e un altro è prevederla in una disposizione esplicita. Il problema, conclude, è appunto l'applicazione del principio di adeguatezza.

Francesca GHIRRA (AVS) rileva ironicamente che se l'approvazione dell'emendamento in oggetto fosse pleonastica i ciclomotori avrebbero già i loro spazi, cosa che non è, e fa su questo l'esempio di Cagliari. Ritene, anzi, che l'emendamento sia molto utile e condivide quanto dichiarato dal collega Casu sull'indicazione chiara del termine « adeguato ». Conclude che si tratta di una piccola integrazione che però avrebbe un grande impatto sulla qualità della circolazione stradale.

Flavio TOSI (FI-PPE) rileva l'indeterminatezza del concetto di adeguatezza anche nell'emendamento in esame.

Antonino IARIA (M5S) formula l'auspicio che venga approvato un emendamento in cui si preveda esplicitamente che gli spazi per i monopattini sono proibiti.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 13.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 6 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.15 alle 19.20 e dalle 20.40 alle 20.45.

ALLEGATO

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono essere presenti e funzionanti secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1. »

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 153, comma 1, primo periodo, le parole: « a motore » sono soppresse.

* **8.81.** *(Nuova formulazione)* Marchetti, Dara, Furgiuele, Pretto.

* **8.82.** *(Nuova formulazione)* Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1, è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non infe-

riore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età. »

* **8.019.** *(Nuova formulazione)* Raimondo, Amich, Baldelli, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

* **8.020.** *(Nuova formulazione)* Faraone, Gadda.

* **8.021.** *(Nuova formulazione)* Tosi, Sorte.

* **8.022.** *(Nuova formulazione)* Pastorella.

* **8.024.** *(Nuova formulazione)* Ghirra.

* **8.025.** *(Nuova formulazione)* Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

* **8.027.** *(Nuova formulazione)* Fede, Cantone, Traversi, Iaria.

* **8.028.** *(Nuova formulazione)* Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

* **8.029.** *(Nuova formulazione)* Marchetti, Dara, Pretto, Furgiuele.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. – 1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva, gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento

idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche. ».

* **9.03.** Furgiuele, Dara, Marchetti, Pretto, Iaria.

* **11.1.** (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Pastorella, Iaria.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: « safety car » con le seguenti: « auto di sicurezza – safety car ».

Conseguentemente, al titolo del Capo II, sostituire le parole: « SAFETY CAR » con le seguenti: « AUTO DI SICUREZZA – SAFETY CAR ».

10.10. (Nuova formulazione) Iaria, Cantone, Fedè, Traversi.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 19-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei comuni

classificati a vocazione turistica le informazioni fornite attraverso i segnali a messaggio variabile possono prevedere anche l'impiego alternato di lingue straniere.

11.5. Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 143, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora dalla circolazione contromano di un veicolo derivi un incidente con morti o lesioni personali gravi o gravissime, è sempre disposta la confisca del predetto veicolo ».

* **12.4.** (Nuova formulazione) Pretto, Furgiuele, Dara, Marchetti, Iaria.

* **12.5.** (Nuova formulazione) Tosi, Sorte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Gruppo Lutech (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
Audizione di rappresentanti di Digital angels (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Datrix – Politecnico di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente *Ilaria CAVO*.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Gruppo Lutech.

(*Svolgimento e conclusione*).

Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.

Giuseppe DI FRANCO, CEO del Gruppo Lutech, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Giuseppe DI FRANCO, CEO del Gruppo Lutech, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Digital angels.
(*Svolgimento e conclusione*).

Ilaria CAVO, presidente, introduce l'audizione.

Piermario TEDESCHI, fondatore e managing director di Digital angels, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Emma PAVANELLI (M5S) e il presidente Ilaria CAVO per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Piermario TEDESCHI, *fondatore e managing director di Digital angels*, replica ai quesiti posti.

Ilaria CAVO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Datrix – Politecnico di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Ilaria CAVO, *presidente*, introduce l'audizione.

Enrico ZIO, *professore ordinario presso il Dipartimento di energia del Politecnico di Milano e direttore scientifico della società Datrix*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assovolo, Assaeroporti, Assocontrol, Confederazione Asso	74
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Confapi, ANCE, Univendita	74
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assindatcolf, Unilavoro PMI, NurSind	74
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca, Coldiretti	74
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	75

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-*bis* Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assovolo, Assaeroporti, Assocontrol, Confederazione Asso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.20.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-*bis* Governo recante disposi-

zioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Confapi, ANCE, Univendita.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.45.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-*bis* Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assindatcolf, Unilavoro PMI, NurSind.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-*bis* Governo recante disposi-

**zioni in materia di lavoro, di rappresentanti di
Confcooperative Fedagripesca, Coldiretti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
13.30 alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 febbraio 2024.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto
di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure
mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie
oncologiche, invalidanti e croniche.**

Testo unificato C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle
14.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532- <i>ter</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-*ter* Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità in merito ad alcune proposte emendative. Nella stessa seduta, non essendo state richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, il relatore, de-

putato Ciocchetti, ha rappresentato l'esigenza di avere un po' di tempo a disposizione al fine di poter esprimere compiutamente il parere sulle proposte emendative presentate, essendo in corso l'interlocuzione con il Governo, anche per quanto concerne i profili finanziari delle medesime proposte emendative.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo, viceministro Bellucci, a che punto sia l'istruttoria.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI segnala che è in fase di conclusione la valutazione delle proposte emendative, che è stata affrontata in maniera esaustiva, entrando nel merito delle varie questioni poste. Fa presente, pertanto, che la prossima settimana il Governo sarà nelle condizioni di esprimere i propri pareri.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, conferma quanto rappresentato dal viceministro Bellucci, ricordando che è in corso l'istruttoria anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere finanziario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone e C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella*) 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Andrea Rocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Nomina n. 44) 87

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 44 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 87

COMITATO DEI NOVE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304-A, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta 88

SEDE REFERENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone e C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 gennaio scorso la Commissione ha iniziato l'esame del testo del disegno di legge C. 1548 Bruzzone e che nelle sedute del 29 e del 30 gennaio sono state svolte le audizioni delle associazioni ambientaliste e venatorie e delle organizzazioni agricole. Ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 15 di ieri. Al riguardo, comunica che sono state presentate 1.175 proposte emendative.

Comunica, altresì, che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella, in materia di « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venato-

rio ». Comunica che tali proposte sono state abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 1548, in quanto riferite ad analoga materia.

Invita quindi al relatore di illustrare brevemente le proposte di legge abbinate.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, fa presente che le proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella, analogamente alla proposta di legge a sua prima firma C. 1548, di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del 16 gennaio scorso, recano modifiche alla legge n. 157 del 1992. Evidenzia, tuttavia, che tali proposte intervengono sulla citata legge in maniera e con finalità diverse rispetto alla proposta di legge a sua prima firma.

In proposito segnala quanto segue.

In particolare, gli articoli 1, di identico contenuto, modificano l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, in materia di cattura temporanea e inanellamento, eliminando dalla disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 4 l'attività di cattura per la cessione a fini di richiamo e sopprimendo il comma 4 del medesimo articolo 4, che attualmente prevede che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, e che gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

Gli articoli 2, di identico contenuto, sostituiscono l'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi. In proposito, il comma 1 fissa il divieto di allevamento, vendita e detenzione di uccelli appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami, prevedendo, altresì, al comma 2 che gli animali utilizzati come richiami attualmente detenuti siano consegnati ad un centro per il recupero della fauna selvatica, che provvederà alla loro custodia e, qualora ne sussistano le condizioni, alla liberazione in natura. Viene, inoltre, vietato esercizio venatorio da appostamento fisso, prevedendo

che le regioni provvedano ad individuare e demolire gli appostamenti esistenti nonché a ripristinare l'antecedente stato dei luoghi (commi 3 e 4).

Gli articoli 3 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, in materia di Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. In particolare, le disposizioni modificano la composizione di tale Comitato tecnico prevedendo che le associazioni venatorie riconosciute siano rappresentate da tre delegati, anziché da un delegato per ogni associazione, come attualmente previsto. L'articolo 3 della proposta di legge 1670 sostituisce, invece, interamente la composizione del Comitato.

Gli articoli 4, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, in materia di piani faunistico-venatori. In particolare, le lettere *a*), sostituendo il comma 3 del citato articolo 10, prevedono che il territorio agrosilvo-pastorale nazionale sia destinato per una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica e che nel calcolo di tale quota non siano compresi i territori ove l'attività venatoria sia vietata per effetto di altre leggi o disposizioni normative. Le lettere *b*), sopprimendo le lettere *e*) e *h*) del comma 8 del citato articolo 10, eliminano dal contenuto dei piani faunistico-venatori l'individuazione delle zone e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. Le lettere *c*) modificano il comma 14 del citato articolo 10, prevedendo che qualora sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 20 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona da vincolare ai sensi del comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*), del medesimo articolo 10 non può essere istituita. Le lettere *d*) sostituiscono il comma 15 del citato articolo 10,

prevedendo che il consenso si intende negato qualora non sia formalmente espresso l'assenso da parte dei proprietari o conduttori dei citati fondi. Infine, le lettere *e*), sopprimendo il secondo periodo del comma 17 del citato articolo 10, eliminano la possibilità per le regioni di destinare le zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Gli articoli 5, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, in materia di esercizio dell'attività venatoria. In particolare, le lettere *a*) sostituiscono il comma 5 del citato articolo 12, prevedendo che l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in forma vagante nella zona faunistica delle Alpi o nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge n. 157 del 1992 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata, escludendo, quindi, l'esercizio venatorio da appostamento fisso, previsto, invece, dal testo vigente della norma. Le lettere *b*) sostituiscono il comma 8 del citato articolo 12, prevedendo che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il ventunesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 2 milioni per ogni sinistro, di cui euro 1,5 milioni per ogni persona danneggiata ed euro 0,5 milioni per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 0,5 milioni per il caso di morte o invalidità permanente. Infine, le lettere *c*), sostituendo il comma 11 del citato articolo 12, dispongono che la licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità nel territorio della regione di residenza del titolare e nel territorio delle regioni confinanti e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle norme emanate dalle regioni.

Gli articoli 6, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, in materia di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, le lettere *a*), modificando il comma 1 del citato articolo 13, riducono da due a una il numero massimo di cartucce contenute nel caricatore del fucile utilizzato nell'attività venatoria. Le lettere *b*), sostituendo il comma 2 del citato articolo 13, consentono l'uso del fucile a due canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, sopprimendo la possibilità di utilizzo dell'arco e del falco, come attualmente previsto. Le lettere *c*), infine, modificando il comma 4 del citato articolo 13, vietano l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semi-automatica nella zona faunistica delle Alpi, anche se il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Gli articoli 7, di identico contenuto, prevedono: al comma 1, la modifica dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, in materia di gestione programmata della caccia. In particolare, le lettere *a*), modificando il comma 2 del citato articolo 14, limitano la possibilità per le regioni confinanti di individuare ambiti territoriali di caccia, i quali possono ricomprendere al massimo due province contigue. Le lettere *b*) e *c*), modificando, rispettivamente, il comma 3 e il comma 4 del citato articolo 14, eliminano il riferimento all'esercizio venatorio da appostamento fisso, in merito alla definizione di indice di densità venatoria minima che la stessa proposta di legge intende vietare. Le lettere *d*) modificano il comma 5 del citato articolo 14, prevedendo che ogni cacciatore può avere accesso anche ad ambiti o comprensori compresi in una regione diversa da quella di residenza purché confinante con quest'ultima. Le lettere *e*), sostituendo il comma 6 del citato articolo 14, prevedono che entro il 30 novembre di ogni anno i cacciatori sono tenuti a comunicare alla provincia di residenza la propria opzione relativa all'esercizio dell'attività venatoria e che entro il 31

dicembre di ogni anno le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le lettere *f)*, sostituendo il comma 8 del citato articolo 14, prevedono che gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini non possono ammettere nei territori di rispettiva competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione. Le lettere *g)* modificano il comma 10 del citato articolo 14, riducendo dal 60 al 40 per cento la rappresentanza negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e aumentando dal 20 al 40 per cento la rappresentanza nei medesimi organi direttivi dei rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente. Le lettere *h)* sopprimono il comma 12 del citato articolo 14, riguardante la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi. Infine, le lettere *i)*, modificando il comma 13 del citato articolo 14, consentono l'appostamento temporaneo non solo a condizione che non si produca modifica del sito, come attualmente previsto, ma anche a condizione che esso non comporti l'utilizzo di manufatti atti alla mimetizzazione, ancorché rimovibili.

Gli articoli 8, di identico contenuto, prevedono, al comma 1, la modifica dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia. In particolare, le lettere *a)*, intervenendo sul comma 3 del citato articolo 15, prevedono che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare al presidente della giunta regionale un'istanza, anziché una richiesta motivata, come attualmente previsto. Le lettere *b)*, sostituendo il comma 4 del citato articolo 15, prevedono che il presidente della giunta regionale recepisce positivamente la predetta istanza e ne dà immediata comunicazione agli organi competenti. Le lettere

c), modificando il comma 8 del citato articolo 15, riducono i casi in cui l'esercizio venatorio è consentito nei fondi chiusi.

Gli articoli 9, di identico contenuto, modificano l'articolo 16, comma 1, alinea, della legge n. 157 del 1992, in materia di quota del territorio regionale destinabile all'istituzione di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie, riducendo dal 15 al 10 per cento tale quota.

Gli articoli 10 delle proposte C. 1652 e 1673, di identico contenuto, abrogano il comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992, che attualmente prevede che le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possano consentire al titolare il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività.

L'articolo 10 della proposta C.1670 e gli articoli 11, di identico contenuto, apportano talune modifiche all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. In particolare, le lettere *a)* intervengono sul comma 1 del citato articolo 18, limitando i periodi in cui è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti a determinate specie ai fini dell'esercizio venatorio. Le lettere *b)* modificano il comma 2 dello stesso articolo 18, eliminando la possibilità per le regioni di discostarsi dai pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 157 del 1992, prevedendo che le regioni sono tenute ad apportare al calendario venatorio le modifiche derivanti dal parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che è obbligatorio e vincolante, e disponendo che al calendario venatorio pubblicato non possono essere apportate variazioni, tranne che per variazioni che riguardano limitazioni della durata, delle specie cacciabili o del numero dei capi che possono essere abbattuti, qualora si rendano necessarie per ragioni di salvaguardia degli *habitat* o delle singole specie. Le lettere *c)*, modificando il comma 3 del citato articolo 18, rendono vincolante il parere

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rispetto alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili disposte dal Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte. Le lettere *d*), sostituendo il comma 4 del citato articolo 18, prevedono che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, è disposta la sospensione dell'esecutività del medesimo calendario con effetto immediato fino all'esito del processo amministrativo. Le lettere *e*), sostituendo il comma 5 del citato articolo 18, dispongono che il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a due e che le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì, venerdì e domenica, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso. Le lettere *f*) abrogano il comma 6 del citato articolo 18, che attualmente prevede che, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. Infine, le lettere *g*), sostituendo il comma 7 del citato articolo 18, autorizzano la caccia esclusivamente dal sorgere del sole fino al tramonto.

L'articolo 11 della proposta di legge 1670 e gli articoli 12 delle proposte di legge 1652 e 1673 abrogano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in materia di controllo della fauna selvatica. In particolare, tali commi prevedono che le regioni e le province autonome provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica, anche mediante piani di abbattimento e cattura (comma 2), le modalità di attuazione dei predetti piani (comma 3) e l'effettuazione di analisi igienico-sanitarie sugli animali abbattuti, che, in caso di esito negativo, sono destinati al consumo alimentare (comma 4).

L'articolo 12 della proposta di legge 1670 e gli articoli 13 delle proposte di legge 1652

e 1673 abrogano l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

L'articolo 13 della proposta di legge 1670 e gli articoli 14 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 20 della legge n. 157 del 1992, in materia di introduzione di fauna selvatica dall'estero. In particolare, al comma 1 si prevede che l'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero sia ammessa esclusivamente per progetti specifici di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone in cattivo stato di conservazione. Il comma 2 dispone che i permessi d'importazione possono essere rilasciati soltanto a imprese che dispongono di adeguate strutture e attrezzature, distinte per ciascuna specie di animali selvatici trattata, al fine di disporre delle opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari. In base al comma 3, le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Inoltre, nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è tenuto a consultare preventivamente anche la Commissione europea. Il comma 4 stabilisce che le specie alle quali si riferiscono gli interventi di ripopolamento sono escluse dall'attività venatoria.

L'articolo 14 della proposta di legge 1670 e gli articoli 15 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in materia di divieti. In particolare, le lettere da *a*) a *q*), modificando il comma 1 del citato articolo 21, rendono più restrittivi taluni divieti già esistenti, riguardanti, tra l'altro, l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali e nelle foreste demaniali, la distanza da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e le specie che possono essere vendute. Le lettere *r*), mo-

dificando il comma 2 del citato articolo 21, aumentano da cinquecento a mille metri il limite dalla costa marina entro cui è vietato cacciare lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Infine, la lettera *s*), modificando il comma 3 del citato articolo 21, portano da mille a duemila metri la distanza dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna entro cui la caccia è vietata.

L'articolo 15 della proposta di legge 1670 e gli articoli 16 delle proposte di legge 1652 e 1673 modifica l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, in materia di licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio. In particolare, le lettere *a*), modificando il comma 3 del citato articolo 22, prevede che i componenti della commissione incaricata di valutare i richiedenti il primo rilascio della licenza di porto di fucile sia composta da esperti laureati nelle materie su cui verte l'esame. Le lettere *b*) sostituiscono il comma 5 del citato articolo 22, prevedendo che l'abilitazione è concessa, se il giudizio è favorevole in tutti gli esami previsti, previo superamento di un accertamento psico-attitudinale, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute. Le lettere *c*), modificando il comma 7 del citato articolo 22, prevedono che l'abilitazione all'esercizio venatorio sia necessaria anche per il rinnovo obbligatorio biennale della stessa. Le lettere *d*) delle proposte di legge 1652 e 1673, modificando il comma 9 del citato articolo 22, riducono da cinque a due anni la durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia mentre la lettera *d*) della proposta di legge 1670 prevede che la licenza abbia una durata di due anni fino al compimento del sessantesimo anno di età, e successivamente, di un anno fino al compimento del settantesimo anno. Le lettere *e*), modificando il comma 10 del citato articolo 22, prevedono che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno cinque anni e non tre, come attualmente previsto dalla legge n. 157 del 1992. Le

lettere *f*) introducono il comma 10-*bis* nel citato articolo 22, prevedendo che la licenza di caccia non può essere rinnovata dopo il compimento del settantesimo anno di età. Infine, le lettere *g*) abrogano il comma 11 del citato articolo 22, il quale estende l'applicazione delle norme contenute nel medesimo articolo 22 all'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

L'articolo 16 della proposta di legge 1670 e l'articolo 17 delle proposte di legge 1652 e 1673, modificano l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992, in materia di tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. In particolare, le lettere *a*), modificando il comma 2 del citato articolo 23, fissano l'importo della tassa di concessione regionale in misura non inferiore al cento per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottotitolo I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. Inoltre, viene esclusa la previsione per cui la citata tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero. Le lettere *b*) abrogano il comma 3 del citato articolo 23, che attualmente prevede il rimborso della tassa regionale in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, qualora il cacciatore rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia e qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. Le lettere *c*) sostituiscono il comma 4 del citato articolo 23, prevedendo che i proventi della tassa di concessione regionale sono utilizzati anche per la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche di coltivazione e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. Infine, le lettere *d*), modificando il comma 5 del citato articolo 23, eliminano il riferimento in esso contenuto agli apposta-

menti fissi, in linea con le finalità della proposta di legge.

L'articolo 17 della proposta di legge 1670 e gli articoli 18 delle proposte di legge 1652 e 1673 modificano l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, in materia di fondo istituito per l'applicazione delle disposizioni della legge medesima. In particolare, le lettere *a*), sostituendo il comma 1 del citato articolo 24, dispongono l'istituzione di un fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è costituita dai proventi di un'addizionale di 50 euro alla tassa di rilascio, di rinnovo e annuale relativa alla licenza di porto di fucile anche per uso di caccia. Le lettere *b*), sostituendo il comma 2 del citato articolo 24, recano le finalità a cui è destinato il fondo di cui al comma 1 e le relative quote, ovvero:

4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

35 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;

60 per cento per interventi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Viene, inoltre, abrogato il comma 4 del citato articolo 24, il quale attualmente prevede che l'attribuzione della dotazione del citato fondo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo da parte della Corte dei conti previsto dalla legge n. 259 del 1958. Infine, viene sostituita la rubrica del citato articolo 24.

L'articolo 18 della proposta di legge 1670 interviene sull'articolo 27 della legge n. 157

del 1992, in materia di vigilanza venatoria, sopprimendo la parola « venatorie » dalla definizione delle guardie volontarie mentre gli articoli 19 delle proposte di legge 1652 e 1670 modificano lo stesso articolo, prevedendo che la vigilanza sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali sia affidata:

al personale dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e dei corpi e dei servizi di polizia delle città metropolitane;

al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, composti da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

al personale dei servizi di polizia amministrativa regionale istituiti in esecuzione degli articoli 158, 159, 160, 161 e 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e composti, in fase di prima attuazione, da personale dei corpi di polizia provinciale e delle città metropolitane transitato nei ruoli delle regioni;

alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Le lettere *b*) delle proposte di legge 1652 e 1673 introducono poi nel citato articolo 27 il comma 1-*bis*, il quale prevede che alle suddette figure, ad esclusione delle guardie volontarie, è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Inoltre, ai dirigenti e responsabili dei corpi e dei servizi nonché agli

addetti al coordinamento e controllo è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Viene anche previsto che le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza siano esercitate in riferimento a tutte le materie trasferite e attribuite alle regioni nonché oggetto di riordino ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 e ai sensi della legge n. 56 del 2014. Il suddetto personale può portare durante il servizio e per i compiti di istituto, oltre alle armi da caccia e alle armi con proiettili a narcotico, anche armi diversamente classificate, purché tecnicamente adeguate rispetto alla tipologia di controllo faunistico da effettuare, fucili lancia-siringhe e dispositivi soppressori o moderatori di suono.

L'articolo 19 della proposta 1670 e gli articoli 20 delle proposte 1652 e 1673 modificano il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, in materia di poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria. In particolare, le norme escludono il riferimento ai richiami vivi autorizzati contenuto nel medesimo comma 2, in conformità all'intento delle proposte di legge di vietarne l'utilizzo.

L'articolo 20 della proposta di legge 1670 e l'articolo 21 della proposta di legge 1652, di identico contenuto, modificano l'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali. In particolare, le lettere da *a)* a *l)* sostituiscono le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)* e *l)* del comma 1 del citato articolo 30, inasprendo talune sanzioni previste dalla legge, riguardanti, tra l'altro, l'esercizio della caccia in periodo di divieto generale, l'abbattimento, la cattura o la detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, l'esercizio dell'uccellazione e l'esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio. Infine, la lettera *m)* abroga il comma 3 del citato articolo 30, che prevede la non applicazione degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, in materia di furto, e che, salvo quanto previsto dalla medesima legge n. 157 del 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. La proposta di legge 1673 sempre sulla stessa materia, sostituisce l'intero articolo 30, recando sanzioni parzialmente diverse.

L'articolo 21 della proposta di legge 1670 e gli articoli 22 delle proposte di legge 1652, di identico contenuto, sostituiscono l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative. In particolare, il comma 1 stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali, che risultano generalmente più onerose rispetto alle attuali. Il comma 2 prevede che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti piombo, in violazione dell'allegato XVII, voce 63, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600. Il comma 3 dispone che le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. In base al comma 4, le regioni prevedono la sospensione dell'efficacia del tesserino necessario per l'esercizio dell'attività venatoria per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio. Il comma 5 dispone che resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale, mentre il comma 6 esclude l'applicazione degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale, in materia di furto. Infine, il comma 7 stabilisce che, per quanto non altrimenti previsto, si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale.

L'articolo 22 della proposta di legge 1670 e gli articoli 23 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia nonché di chiusura o sospensione dell'esercizio. In particolare, il comma 1 prevede i casi in cui l'autorità amministrativa dispone la sospensione, la revoca definitiva e l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nonché la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio, che,

rispetto alla normativa vigente, risultano generalmente più gravosi per chi commette le relative violazioni. Il comma 2 dispone che i relativi provvedimenti sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. In base al comma 3, se l'oblazione non è ammessa o se essa non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Il comma 4 estende l'applicazione del provvedimento di sospensione per due anni della licenza di porto di fucile per uso di caccia anche a taluni casi previsti dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992. Il comma 5 dispone che il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio. Infine, in base al comma 6, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 23 della proposta di legge 1670 e gli articoli 25 delle proposte di legge 1652 e 1673 sostituiscono l'articolo 35 della legge n. 157 del 1992, in materia di relazione sullo stato di attuazione della legge. In particolare, il comma 1 dispone che, al termine di ogni annata venatoria e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni anno, le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sull'at-

tuazione della legge n. 157 del 1992. In base al comma 2, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base delle relazioni delle regioni, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della medesima legge n. 157 del 1992. Infine, il comma 3 vieta l'attività venatoria nelle regioni che non hanno trasmesso la relazione di cui al comma 1.

Stefano VACCARI (PD-IDP) esprime stupore rispetto al fatto che alla proposta di legge a prima firma Bruzzone non siano state abbinare le proposte di legge presentate dal suo gruppo e riguardanti materia analoga: in particolare segnala le proposte di legge nn. 608 a sua prima firma e 1370 a prima firma Simiani. Ricorda, inoltre, che il suo gruppo parlamentare aveva richiesto una proroga del termine per la presentazione delle proposte emendative al fine di acquisire, anche tramite audizione, il parere dell'ISPRA e della Conferenza delle regioni. In proposito, ricorda che la presidenza si era impegnata ad acquisire i suddetti pareri e che, ad oggi, risulta acquisito solo il parere dell'ISPRA. Rinnova, quindi, la richiesta di ascoltare i rappresentanti della Conferenza delle regioni, aggiungendo ad essa quella di audire i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche al fine di approfondire le implicazioni che il provvedimento in esame potrebbe avere in ambito di politica ambientale europea.

Mirco CARLONI, *presidente*, replicando all'onorevole Vaccari, assicura che le questioni da lui sollevate verranno discusse nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Susanna CHERCHI (M5S) ricorda che la proposta di legge a prima firma Bruzzone stabilisce che le regioni e le province autonome provvedano alla programma-

zione e al coordinamento per « uccidere » il maggior numero di « creature innocenti e libere ».

Maria Cristina CARETTA (FDI) invita la presidenza a richiamare l'onorevole Cherchi affinché effettui il suo intervento avendo il dovuto riguardo nei confronti di una categoria di persone, come quella dei cacciatori, che svolge la propria attività nel pieno rispetto della legge e nell'interesse del Paese.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita l'onorevole Cherchi a svolgere il suo intervento con modalità che evitino offese, in linea con il clima che ha sempre connotato l'attività della Commissione Agricoltura. Rivela, inoltre, l'opportunità che l'intervento possa avere attinenza al merito dei provvedimenti oggetto di abbinamento e all'ordine del giorno della seduta odierna.

Susanna CHERCHI (M5S), proseguendo nel suo intervento, segnala che la proposta di legge Bruzzone prevede un numero massimo di 40 esemplari di richiami vivi per la caccia da appostamento fisso e permette la caccia per 5 giorni a settimana, a fronte degli attuali 3. Osserva che tranne il martedì e venerdì si potrà « uccidere » ogni giorno, a discapito degli animali, ma anche con il rischio di aumentare gli incidenti mortali della caccia, provocati dalla possibilità che gli esseri umani siano confusi con cinghiali o caprioli. Segnala anche che la proposta di legge Bruzzone contribuirà a un incremento del numero di cani da caccia smarriti, che spesso possono provocare incidenti stradali. Fa presente, inoltre, che la proposta di legge Bruzzone prevede l'eliminazione dell'obbligo di scelta di una sola forma di caccia praticabile in via esclusiva e l'utilizzo di strumenti termici nella caccia di selezione agli ungulati. Reputa queste previsioni uno « stalkeraggio » reiterato e legittimato nei confronti di esseri viventi diversi, che fa apparire la caccia non più come un *hobby*, seppur, a suo avviso, cruento e sadico, ma come un lavoro a tempo pieno. Concludendo, richiama i componenti della Commissione a

riflettere sul fatto che molti cacciatori, se avessero la possibilità di guardare negli occhi le proprie « vittime », deciderebbero di non imbracciare più il fucile.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 febbraio 2024.

Audizione informale del professor Andrea Rocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Nomina n. 44).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 gennaio scorso il relatore, onorevole Cerreto, ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che si è testé svolta l'audizione del professor Rocchi. Invita, pertanto, il relatore a formulare una proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Mirco CARLONI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore. Dopo aver ricordato le modalità di votazione, comunica che risultano in missione i deputati Sergio Costa, Molinari e Schullian.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	15
Astenuti	7
Maggioranza	8
Hanno votato <i>sì</i>	15
Hanno votato <i>no</i>	0.

(La Commissione approva).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Almici, Arruzzolo, Davide Bergamini, Ravetto, in sostituzione di Bruzzone, Caretta, Carloni, Cerreto, Ciaburro, Gatta, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Nevi e Pierro.

Si sono astenuti i deputati: Caramiello, Cherchi, Forattini, Gadda, Marino, Andrea Rossi e Vaccari.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 febbraio 2024.

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304-A, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	89
Audizione della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Anatriello, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	89

AUDIZIONI

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 11.40.

Audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del comune di Nettuno.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 12.50.

Audizione della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Anatriello, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Anatriello, componenti della Commissione Straordinaria del comune di Anzio.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione di Fabio Ciciliano, Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano e di Luca Fella Trapanese, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli (in videoconferenza) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione di Fabio Ciciliano, Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano e di Luca Fella

Trapanese, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli (in videoconferenza).

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte poi che il Commissario straordinario Ciciliano è accompagnato dal Capo di Gabinetto, Laura Moscatello e da Stefano Ciavela, coordinatore dell'Ufficio Tecnico.

Fabio CICILIANO, *Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Luca FELLA TRAPANESE, *Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli*, collegato in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Michela DI BIASE (PD-IDP), a più riprese.

Fabio CICILIANO, *Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara con-

clusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	92
Audizione del presidente del CNEL, Renato Brunetta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	93
-----------------------------------	----

AUDIZIONI

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del CNEL, Renato Brunetta.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Renato Brunetta, *presidente del CNEL*, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Vito DE PALMA (FI-PPE) a cui risponde Renato BRUNETTA, *presidente del CNEL*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il professor Renato Brunetta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Fa presente che la Commissione, come comunicato all'Ufficio di Presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 31 gennaio 2024, si avvarrà, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno della Commissione, della collaborazione del Colonnello dei Carabinieri Alfredo Antro, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito.

La seduta termina alle 12.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Conte)

Esame della relazione conclusiva	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	4
---	---

<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e di GiULiA giornaliste – ETS (Giornaliste Unite Libere e Autonome), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di <i>media</i> audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (Atto n. 109)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	18
--	----

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	12
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	20
--	----

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	22
--	----

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. Emendamenti C. 1304, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	16
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni Emendamenti C. 1457, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Emendamenti C. 1515 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Emendamenti testo unificato C. 153 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), del <i>World Wide Fund for Nature</i> (WWF), della Lega Nazionale del Cane (LNDC), della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), dell'associazione Gaia Animali & Ambiente (in videoconferenza), di Legambiente, della Lega anti vivisezione (LAV), di <i>Animal Law Italia</i> , dell'associazione Link-Italia Aps, dell'associazione <i>Volunteers vs Violence</i> Aps, del Comitato Antispecista Difesa Animali Protezione Ambiente (CADAPA) e dell'Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)	24
Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti della Cabina di regia del mondo venatorio (in videoconferenza)	25
Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge esame C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione Nazionale industria e commercio Carni e bestiame (ASSOCARNI) (in videoconferenza)	25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Aurelio Insisa, <i>Jean Monnet Fellow</i> presso il Centro Robert Schuman per gli studi avanzati dell'Istituto universitario europeo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	29
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	30
Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	31
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	34

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	41
Sui lavori della Commissione	40

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	44
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
Audizione di rappresentanti del CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

COMITATO DEI NOVE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato	45
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 247 Marocco, C. 520 Di Lauro e C. 1108 Scarpa, recanti istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, di rappresentanti dell'Unione degli universitari, dell'Unione degli Studenti, della Rete degli studenti medi, di Visionary Movement, e di Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, in videoconferenza	46
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457-708-1496-A	46
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Regione Puglia nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48
---	----

Audizione informale di rappresentanti di Fairwatch nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sbilanciamoci nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1658 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7	48
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Orbetello nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48
---	----

Audizione informale di rappresentanti del Comune di Monte Argentario nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48
--	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Toscana nell'ambito dell'esame, in sede referente, del testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, recante istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello	48
--	----

INTERROGAZIONI:

5-01608 Ghio: Interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico e per assicurare una migliore percorrenza lungo la strada statale SS 586 in gestione ad Anas	48
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	50
--	----

5-01640 Barbagallo: Scelta della variante progettuale alla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula»	49
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	51
--	----

5-01954 Amorese: Messa in sicurezza e ripristino della strada statale 12 del Brennero, con particolare riguardo al tratto da Ponte del Diavolo a Piaggione	49
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Danilo Bazzanella, professore di Crittografia presso il Politecnico di Torino, e di Massimiliano Sala, professore e direttore del Laboratorio di Crittografia presso l'Università di Trento, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108)	53
--	----

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
--	----

ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	70
---	----

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
-----------------------------------	----

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Gruppo Lutech (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
--	----

Audizione di rappresentanti di Digital angels (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
--	----

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Datrix – Politecnico di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	73
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assovolo, Assaeroporti, Assocontrol, Confederazione Asso	74
---	----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Confapi, ANCE, Univendita	74
--	----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Assindatcolf, Unilavoro PMI, NurSind	74
---	----

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Confcooperative Fedagripesca, Coldiretti	74
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Testo unificato C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	75
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone e C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella</i>)	78
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Andrea Rocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Nomina n. 44)	87
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304-A, approvata dal Senato e C. 1123 Caretta	88
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno (<i>Svolgi- mento e conclusione</i>)	89
Audizione della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Anatriello, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	89

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione di Fabio Ciciliano, Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di	

Caivano e di Luca Fella Trapanese, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli (in videoconferenza) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	92
Audizione del presidente del CNEL, Renato Brunetta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	92
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	93

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 6 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Elisabetta GARDINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Incontro con Donika Gërvalla-Schwarz, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, dà il benvenuto al Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz.

L'Italia ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo dopo pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza ed ha sempre mantenuto nei confronti del Paese un atteggiamento di amicizia e supporto, come dimostrano i costanti incontri ai più alti livelli istituzionali. La situazione del Kosovo è, per i componenti della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, particolarmente rilevante in quanto il Paese ha presentato domanda di adesione al CdE. Su tale domanda, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare un parere, a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, con cui si rimetterà poi la questione al Comitato dei Ministri per la decisione finale. Il parere è attualmente all'esame della Commissione Politica dell'Assemblea.

Ricorda che nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, la Delegazione italiana ha incontrato il Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, Glauk Konjufca, il quale era stato audito anche dalla Commissione Politica. Durante l'incontro, il Presidente Konjufca

si è soffermato sull'importanza che il Kosovo venga integrato nelle istituzioni europee e internazionali ed ha sottolineato che nel Paese viene già applicata la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. La legittima aspirazione del Kosovo a diventare membro del Consiglio d'Europa è peraltro legata all'andamento del processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. Cede quindi la parola al Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo.

Donika GËRVALLA-SCHWARZ, *Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo*, auspica che sull'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa il Comitato dei Ministri possa pronunciarsi a maggio 2024, nella ricorrenza del 75° anniversario dell'Istituzione. Per il Paese è fondamentale che la Russia non sia più membro del Consiglio d'Europa, in quanto alcuni paesi sarebbero condizionati dalla sua presenza per decidere in merito all'adesione del Kosovo. Al momento, il Paese sa di poter contare su più dei 2/3 dei voti richiesti; rimane invece necessario spingere i paesi che non riconoscono il Kosovo a farlo.

Ha quindi evidenziato che ritiene maturi i tempi per l'ingresso del suo Paese nel Consiglio: se la Serbia avesse a cuore lo *status* delle serbe minoranze nel Nord del Kosovo dovrebbe favorire l'adesione al CdE, per garantire loro una maggiore tutela. Ricorda che molti rapporti approvati dall'Istituzione risultano favorevoli al Kosovo, testimoniando un alto livello di conformità ai principi statutari. Uno stato democratico e solido è il miglior servizio che si possa

rendere ai cittadini e in quest'ottica il Ministro ribadisce l'interesse del Kosovo ad entrare anche nella NATO e nell'UE.

A livello interno si sta facendo il possibile e nel dialogo facilitato con la Serbia si cerca di essere costruttivi, ma ritiene che senza un segnale chiaro da parte degli stati membri la Serbia non modificherà il suo atteggiamento.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, ringrazia il Ministro e ricorda che l'Italia vuole svolgere un ruolo di facilitatore nel processo di adesione. Chiede peraltro alcuni chiarimenti in merito alla questione dello *status* dei Monasteri, all'associazione delle municipalità nel Nord del Kosovo e al provvedimento della Banca Centrale relativo al dinaro serbo.

Donika GËRVALLA-SCHWARZ, *Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo*, nel ricordare che la Banca centrale è un'istituzione indipendente, sottolinea che i provvedimenti adottati si sono limitati ad attuare le regole europee. Il dinaro serbo non è mai stato moneta di uso corrente in Kosovo, dove è stato adottato l'euro.

Per quanto riguarda la situazione nel Nord del Kosovo, ricorda che anni fa nella regione vi era un alto tasso di criminalità. Ora si è riusciti a garantire maggiore sicurezza e ad applicare i principi dello stato di diritto in tutto il Paese.

Piero FASSINO, *deputato (PD-IDP)*, conferma il sostegno alla richiesta del Kosovo di entrare nel CdE, auspicando che il negoziato con la Serbia vada avanti, anche se non pregiudiziale alla sua adesione.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento ed i colleghi per il loro contributo.

Prima di chiudere la seduta, ricorda che entro il 29 febbraio i componenti della Delegazione devono presentare la dichiarazione di interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il parlamentare sarà privato del diritto di essere nominato relatore e di essere designato componente di una commissione di osservazione elettorale.

La seduta termina alle 15.17.

